



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di Filosofia
Corso di Laurea in Servizio Sociale

“Non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre
carceri,
poiché è da esse che si misura il grado di civiltà di
una Nazione”

Relatore:
prof.ssa Lucilla Castelfranchi

Correlatore:
prof.ssa Antonella Devescovi

Candidata:
Maria Chiara Sicari

Anno accademico: 2011-2012

Indice:	pag.
Introduzione	6
Premessa.....	8
Capitolo 1 – L’evoluzione legislativa	10
1.1 Leggi internazionali	12
1.2 L’umanizzazione della pena.....	14
1.3 La legge Gozzini	15
1.4 Il trattamento	17
1.4.1 Leggi sul trattamento penitenziario e misure alternative alla detenzione	20
1.4.2 Criteri del trattamento penitenziario	25
CAP 2 Stime sulla popolazione detenuta: il sovraffollamento carcerario.....	28
Grafico n 1: Serie storica detenuti presenti, anni 2007-2010	28
Grafico n 2: situazione numerica carceraria.....	29
Tabella n 1: Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto -30 Giugno 2011	29
2.1. Statistiche sulla popolazione detenuta e la custodia cautelare	32
Tabella n 2: Detenuti presenti per tipologia di reato -30 Giugno 2011.....	32
2.2. Costo delle carceri per il Dap.....	40
Tabella n: 3 Spesa Dap dal 2001 al 2010.....	38
Tabella n 4: Costo medio giornaliero per detenuto	39
Tabella n 5: Voci di spesa	40
2.3 Confronto internazionale sulla concessione delle misure alternative alla detenzione	41
Grafico n 3: Serie storia dei soggetti in misura alternativa dalla libertà e dalla detenzione	41
Grafico n 4: % incremento annuo	42
Grafico n 5: Stima concessione misure alternative in stato di detenzione e libertà	43
Grafico n 6: Scenario globale e prospettiva locale.....	43

Grafico n 7: Differenza tra Italia, Francia e Regno U.	44
2.4 Autolesionismi, suicidi e morti in carcere.....	44
Tabella n 6: tassi di suicidio dal 1990 al 2009	45
Tabella n 7: numero morti e suicidi dal 2000 a oggi.....	47
CAP. 3 Gli effetti somatici, psicologici e sociali della carcerazione	48
3.1 Le istituzioni totali	50
3.2 La riduzione e la mortificazione del sé	52
3.2.1 La sindrome di prigionizzazione	54
3.2.1.1 Il corpo incarcerato	55
3.2.1.2. La fabbrica dei finti bambini	57
3.2.1.3. Il mondo immobile.....	58
3.2.1.4 l'affettività distorta.....	59
3.2.1.4.1 Le altre relazioni sociali	61
3.2.1.5 Le malattie e la soluzione farmacologia.....	63
Cap. 4 La voce degli operatori penitenziari	64
Appendice	68
Intervista al sig. Rino	68
Bibliografia:	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articoli:	74
Sitografia:.....	75
Ringraziamenti.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

*“Non voglio la morte del peccatore, dice il Signore,
ma che egli si converta e viva”*
(Ezechiele, 33 II)

“Ero in carcere e mi avete visitato”
(Vangelo di Matteo, 25)

*“La liberazione non è la libertà;
si esce dal carcere, ma non dalla condanna”*
(Victor Hugo)

*“Può capitare a chiunque, anche a voi di finire in galera.
Al contrario, è probabile che non vi capiti affatto.
Tuttavia, anche se non andrete dentro, c'entrate.
C'entriamo tutti”*
(Adriano Sofri)

Introduzione

L'argomento della mia tesi riguarda il circuito della giustizia penale e del carcere per il mio profondo interesse e una forte passione per questo ambito.

Nonostante la mia giovane età, ho iniziato ad interessarmi del settore fin da quando avevo circa 16 anni. I libri autobiografici di un ex detenuto americano, Edward Bunker, furono per me il primo passo per addentrarmi in questo mondo. Cominciai ad incuriosirmi prima del mondo carcerario americano, poi di quello europeo e, infine, della realtà italiana. Da un'idea di «repressione e punizione» sono passata ad un attivismo, su tutti i fronti, per dare diritti ai detenuti, orientando il mio agire sulla legislazione in merito.

Questa mia passione ha generato anche un forte interesse per la giurisprudenza in ambito penale, infatti, parte della mia tesi è dedicata ad essa.

La possibilità che l'università mi ha concesso di poter svolgere il tirocinio formativo presso l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Roma e Latina, è stato per me di forte stimolo ed interesse sia per quanto riguarda il lavoro professionale, sia per la possibilità di venire a contatto diretto con gli organi del settore: gli operatori penitenziari, Magistrati e gli stessi detenuti dentro e fuori il carcere.

Del carcere non si parla, si ha paura e si tende con molta facilità ad ignorarlo, invece bisogna comprendere che, l'idea generale di esso come «luogo di contenimento di autori di reato, quindi, potenzialmente pericolosi perché predisposti alla delinquenza», è sbagliata. Il mondo penitenziario è anche (e soprattutto) altro. Questo mondo così complesso ed isolato è parte della società, la quale, a mio avviso «ha come obbligo morale e civile di mettere questa realtà sullo stesso piano di tutti gli altri settori politici e sociali quali il lavoro, l'ambiente, la salute, etc», per questo, ho scelto come titolo una famosa frase di Voltaire.

L'obiettivo della mia tesi di laurea è quello di informare e far riflettere riguardo l'ambito penale interno ed esterno al carcere, ciò che avviene dentro gli istituti penitenziari tramite informazioni statistiche, aspetti psico-sociali, affettività, autolesionismi, morti, etc.

Il primo capitolo tratta della legislazione in vigore: ho scelto di fare un excursus legislativo per poter comprendere meglio quali sono stati i movimenti di pensiero (e non solo questi), per arrivare all'attuale Ordinamento Penitenziario e all'attuale legislazione in materia. Ho trovato interessante sottolineare quelle che mi appaiono inadempienze e gravi carenze della realtà penitenziaria attuale.

Il secondo capitolo riguarda la sezione statistica: sono stati introdotti alcuni grafici e schemi che riguardano la popolazione detenuta in Italia divisa anche per regione, paragonandola alla capienza che le carceri possono sostenere; è stata approfondita la questione della custodia cautelare; sono state riportate le condanne ricevute dal CEDU, la percentuale degli autori di reato per ogni tipologia, gli stranieri autori di reato, il costo

dell'Amministrazione Penitenziaria con le varie "voci di spesa", la mortalità e l'autolesionismo interno al carcere e il confronto internazionale sulla concessione delle misure alternative.

Il terzo capitolo tratta degli effetti che il carcere (in quanto "istituzione totale") provoca: l'affettività, le relazioni sociali, la sanità, la sindrome di prigionizzazione che comprende la modificazione sensoriale data dai molteplici elementi (scontati) che il carcere possiede. È stata riportata la sofferenza del detenuto attraverso alcune citazioni degli stessi e i disagi aggiuntivi quali le condizioni strutturali degli istituti, portando così a domandarsi e a riflettere se, il carcere così, permette perseguire la finalità che la legge stabilisce.

Nel quarto capitolo vengono riportate interviste libere che ho effettuato con gli operatori del settore: l'ispettore capo di polizia penitenziaria, l'assistente sociale, la psicologa e l'educatore professionale. Questi hanno risposto ad alcuni stimoli di discussione e riflessione circa il loro lavoro, il carcere oggi e ieri, la legislazione in materia penale e l'idea di tolleranza zero della società civile.

L'appendice riporta un'intervista di un ex detenuto: parla della sua detenzione, delle problematiche interne al carcere e dei pregiudizi del «fuori».

Premessa

La pena è, in senso generale, giuridico e sociale, il mezzo di cui si serve l'autorità per reprimere l'attività dell'individuo contraria agli interessi comunitari e consiste sostanzialmente nella privazione o diminuzione di un bene individuale (vita, libertà, patrimonio).

La legge è considerata alla stregua di un insieme di imperativi che dovrebbero fungere da regolatori della condotta umana. Si è tentato di sostenere che esiste una differenza sostanziale tra gli imperativi etici e gli obblighi giuridici, ma la differenza sta solo nel tipo di pena comminata e nel suo esecutore materiale. In un caso si tratta di Dio o di un suo rappresentante, nell'altro di un giudice: sacerdote del potere terreno¹.

Nella Genesi l'uomo comincia la propria storia con una colpa. Il seguito sarà il tentativo di ripararvi, per tornare a stabilire il rapporto originale con il Padre.

Secondo Sant'Agostino (354-430), tutta la vita dei mortali è stata segnata dalla tentazione. L'essere umano in quanto tale pecca con conseguente cattivo uso del libero arbitrio.

“La determinazione filosofica della “pena” implica il chiarimento di due questioni connesse: il fondamento del diritto di punire e lo scopo della pena. Come parlare di pena senza intendere la responsabilità morale o la libertà? Come fondarla senza la costituzione di una potestà d'imperio e chiedersi in ultimo la ragione di essa? Vi sono varie tappe che hanno caratterizzato l'evoluzione del sistema giuridico, facendosi portavoce di nuove teorie, nuovi sistemi e nuovi modelli”².

Il testimone del più insidioso luogo di castigo e di tortura, per antonomasia, è Dante Alighieri (1265-1321) che con la “Divina Commedia” ripercorre la storia ideale dell'anima intorpidita dal peccato. La voragine desolata dell'Inferno, come luogo in cui sono puniti in eterno i peccatori secondo la legge del contrappasso (corrispondenza per contrasto o somiglianza delle pene dei vari peccatori con le colpe commesse), ed il monte del Purgatorio, come luogo di purificazione ed espiazione, sono una rappresentazione riflessa in un paesaggio di stati d'animo. Lo smarrimento ed il traviamiento della società del suo tempo, hanno spinto Dante a riprendere quella “diritta via...smarrita” che conduce alla felicità terrena ed alla beatitudine celeste. C'è stata un'epoca in cui la poesia di Dante è stata messa in leggi; il supplizio era la rappresentazione terrena dell'inferno.

C'è stata un'epoca in cui la pena era considerata uno strumento di formazione, uno spettacolo educativo e come la tragedia dell'antica Grecia, mostrava il “destino” che attendeva a chi si opponeva al potere.

La tortura è stata la punizione che ha percorso tutta la storia delle pene anche se è stata inflitta con modalità molto diverse; “per secoli ha costituito una rappresentazione teatrale di piazza. La tortura

¹ Intervento del Cardinale Carlo Maria Martini al Convegno: Colpa e pena (Bergamo, Centro Congressi Giovanni XXIII, 2 maggio 2000)

² Prof. Eligio Resta, Seminario “Quali spazi secondo la Costituzione, Architettura vs edilizia”, 1 Dicembre 2010, Roma

apparteneva alla pedagogia prima che alla giurisprudenza; serviva a prevenire il reato più che a punirlo”³. L’armamentario per le torture era vastissimo e permetteva scene di particolare spettacolarità; modalità e sequenze che di fatto hanno oltrepassato qualunque fantasia.

Successivamente la punizione ha abbandonato il corpo ed è diventata sociale. Le tecniche, non più cruente, distruggevano la dignità e sconvolgevano l’equilibrio personale.

Da tre secoli a questa parte molto si è modificato nel sistema penale: definizione dei reati, gerarchia della loro gravità, margini di indulgenza. Il principale bersaglio della repressione non è più solo il corpo ma gli succede un castigo che agisce in profondità, sul cuore, sul pensiero, sulla volontà. In effetti, la detenzione, ha carattere di punizione psicologica e sociale; ma anche sofferenza fisica. Sono cambiati, dunque, i patiboli ma la pena di morte, quella che di volta in volta è considerata la vera morte, resiste. Ogni pena, infatti, “uccide” almeno un po’, altrimenti non sarebbe tale: “uccide” libertà, “uccide” tempo, “uccide”, a volte, speranza.

Con l’avvento dell’illuminismo agli albori del ‘700, Milano fu uno dei centri italiani dove più vivacemente operò il movimento riformatore. Nell’ambiente dell’ “Accademia dei Pugni”, animata dai fratelli Verri, maturò una delle opere più significative dell’illuminismo italiano, “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria (1738-1794), con la quale il giurista puntò ad una riforma globale del sistema penale che tutelasse i cittadini.

“Beccaria, pur sentendo il fascino delle idee più radicali, si ferma sulla soglia dell’utopia e aderisce ad una concezione strettamente utilitaristica, come unica via per giungere all’eguaglianza. Tutta la società doveva tendere “alla massima felicità divisa nel maggior numero. Era questa la formula di un programma di riforme razionalmente contrapposta alla rivolta utopistica. Non solo era stata spezzata la cieca tradizione sanguinaria delle efferatezze, delle torture, delle esecuzioni indiscriminate, del carcere disumano, ma l’intera procedura giuridica ne usciva rinnovata; non più la confessione estorta con ferocia per supplire all’insufficienza delle prove legali, bensì la certezza morale del giudice, illuminata dalla ragione comune; non più norme discriminanti per i privilegiati e pene erogate a capriccio del magistrato, non più giudizi segreti e arbitri interpretativi, ma leggi certe e tassative, processo semplice e pubblico, giudice imparziale, pene intese come mezzo di prevenzione e sicurezza sociale e non mai come punizione espiatoria e pubblico spettacolo deterrente per la crudeltà. Beccaria, teorizzando una concezione della pena non come vendetta nei confronti del reo ma come strumento per garantire una convivenza sociale e ordinata, ha sostituito la pena di morte con una pena che deve tendere a far pagare il debito che il reo ha contratto con la società”⁴.

Nasce così la pena come sistema che comporta una proporzione tra delitto e punizione. Il principio del lavoro obbligatorio si profila come base per la retribuzione e la redenzione personale. A tutt’oggi il lavoro detentivo è reputato un agente di trasformazione. Non è considerato né un additivo, né un correttivo della

³ “Camosci e Girachiavi, storia del carcere in Italia” Christian G. De Vito, 2009

⁴ “Camosci e Girachiavi, storia del carcere in Italia” Christian G. De Vito, 2009

pena ma un accompagnamento necessariamente obbligatorio per consentire alla persona ristretta di giocare il suo ruolo con “perfetta” regolarità.

Per quanto la pena sia uno dei fenomeni più generali e costanti della vita sociale non sono mancati pensatori che ne hanno contestato la fondatezza, ritenendola ingiusta, inutile e a volte persino dannosa. Oltre agli utopisti Tommaso Moro e Tommaso Campanella, vanno ricordati parecchi teorici dell’anarchismo tra cui primeggia la figura di Leone Tolstoj e soprattutto alcuni sociologi e criminologi: Girardin, Ferri, Wargha, Montero, etc. Questi ultimi, partendo da una concezione ottimistica della vita umana, hanno sostenuto che un’opera di prevenzione, largamente e sapientemente esercitata, può rendere inutile la repressione dei delitti.

⁵La carcerazione dovrebbe essere vissuta, oggi, come “un intervento di emergenza, un estremo rimedio per arginare una violenza gratuita ed ingiusta, impazzita e disumana”. Ma il carcere, oggi, è anche e soprattutto lo specchio rovesciato della società; rappresenta una realtà che ci appartiene anche se appare fisicamente lontana.

L’attuale sistema penale si preoccupa sì di punire, ma riveste un ruolo assai più profondo, offrendo la possibilità della redenzione personale, del reinserimento nella società, aprendo le porte ad orizzonti di speranza nei confronti di coloro che, al di là del debito contratto con la giustizia, tentano di ripensarsi in termini nuovi sia come uomini che come cittadini.

Ed è proprio questo l’obiettivo che si pone la polifunzionalità della sanzione penale che attesta, oggi, la necessità di perseguire non solo la funzione retributiva della pena ma anche e soprattutto quella rieducativa in adempimento all’art. 27 della Costituzione.

5 Intervento del Cardinale Carlo Maria Martini al Convegno: Colpa e pena (Bergamo, Centro Congressi Giovanni XXIII, 2 maggio 2000)

Capitolo 1 – L'evoluzione legislativa

Il primo Codice Penale Italiano è del 1889: il Codice Zanardelli⁶ in vigore nel Regno D'Italia dal 1890 al 1930. Il Codice era di impronta nettamente liberale: oltre a riaffermare i fondamentali principi di garanzia di derivazione illuministica, non ammetteva l'estradizione (neppure dello straniero) per i reati politici, aveva abolito la pena di morte (vigente negli altri Paesi europei) e i lavori forzati, aveva istituito minimi e massimi di pena meno elevati rispetto ai Codici anteriori, prevedeva le attenuanti generiche. Distingueva e graduava la responsabilità degli autori di reato. Nel sistema delle pene, oltre all'abolizione della pena di morte, vi era la distinzione tra detenzione e reclusione regolando quest'ultima secondo il principio di rieducazione e di redenzione del condannato. Il merito di questo Codice sarebbe stato soprattutto quello di aver disciplinato per la prima volta nella parte generale l'elemento soggettivo del reato e le cause di giustificazione dello stesso. Nella parte speciale, la distinzione dei reati avveniva con una classificazione dei delitti e delle contravvenzioni secondo criteri destinati in gran parte a restare inalterati anche nel Codice successivo. Il Codice fu oggetto di duri attacchi e, all'indomani della promulgazione, già si cominciò a parlare di una sua riforma. Il Codice Zanardelli era accusato di aver tenuto poco conto del soggetto attivo del reato e delle esigenze di prevenzione dovute alla sua personalità; non vi era, infatti, una tipologia delinquenziale, mancava un sistema di misure che tenesse conto della pericolosità del reo.

Nelle trattazioni penalistiche, all'esame del codice penale del 1889, segue solitamente quello del progetto Ferri del 1919. Il ministro della giustizia Mortara, nello stesso anno, ebbe l'iniziativa di nominare una commissione ministeriale presieduta da Enrico Ferri. Detta commissione avrebbe dovuto operare: per la riforma della legislazione penale, per conseguire, in armonia ai principi e metodi razionali della difesa della società contro il delitto in genere, un più efficace e sicuro presidio contro la delinquenza abituale. "Si assisteva, così, ad un radicale mutamento: i provvedimenti di difesa sociale dovevano adattarsi non all'obiettivo gravità del delitto ma, piuttosto, alla maggiore o minore pericolosità del soggetto autore di reato. Distinguere gli autori di reato secondo la loro pericolosità significava considerare la loro antisocialità determinata da: atteggiamenti antisociali per tendenze congenite, oppure, da condizioni psicopatologiche clinicamente conclamate, oppure, da prevalenti influenze dell'ambiente familiare o sociale e dagli stessi sistemi carcerari, i quali, spesso, creano criminali ben peggiori di quando gli stessi sono entrati"⁷.

Nel progetto del 1921 si sostituì il concetto di *responsabilità legale* a quello di *responsabilità morale*, non distinguendo i soggetti imputabili e non imputabili in quanto l'imputabilità materiale comprenderebbe sempre la responsabilità sociale o legale del reo. La tradizionale sanzione, proporzionata alla gravità del reato, diviene una misura di difesa sociale che deve durare "tanto tempo necessario perché

⁶ Dal nome di Giuseppe Zanardelli, allora Ministro di Grazia e Giustizia

⁷ "Camosci e Girachiavi, storia del carcere in Italia" Christian G. De Vito, 2009

l'individuo divenga adatto alla vita libera". La detenzione finiva in molti casi col divenire così una carcerazione a tempo indeterminato.

Molti degli istituti della parte generale (in particolare il "delitto tentato") riflettevano, nella nuova previsione normativa, l'applicazione dei criteri della pericolosità sociale e della responsabilità legale. Notevole rilievo veniva poi dato all'elemento soggettivo del reato e alla tipologia criminologica degli autori di reati distinti in delinquenti per tendenza, recidivi, infermi di mente, abituali, occasionali, minorenni, politico-sociali.

I profondi mutamenti politici che sopraggiunsero poco dopo non consentirono di dare attuazione al progetto Ferri, ma è indubbio che il fascismo trovò un momento favorevole alla elaborazione di un nuovo Codice Penale cui si aggiunse l'ambizione, tipicamente dittatoriale, di dare vita ad una produzione di Codici, che fosse espressione del nuovo regime instaurato.

Il Codice Penale attualmente vigente in Italia è il Codice Rocco⁸, il quale, fu emanato nel 1930 nel pieno di un regime che, a partire dal 1925, aveva già dato ampiamente prova di involuzioni in senso autoritario.

L'idea di elaborare il Codice Penale si affermò con l'avvento del fascismo. Istanze riformatrici erano emerse già all'indomani della prima guerra mondiale a causa dei mutamenti intervenuti nelle condizioni di vita e delle nuove problematiche sociali che venivano sempre più imponendosi nel dibattito politico. Quello del primo dopoguerra fu un '*movimento di codificazione*' che interessò numerosi paesi. In alcuni di questi, tra cui l'Italia, l'involuzione in senso autoritario del sistema politico rese ancora più pressante l'esigenza di mettere in discussione molti dei principi di fondo del diritto penale liberale⁹.

Nel 1925, il ministro Rocco presentò un disegno di legge per la delegazione al governo "della facoltà di modificare" la legislazione in materia penale. Le ragioni della riforma vennero illustrate nella relazione che accompagnava lo stesso disegno di legge: di fronte all'aumento della criminalità negli anni del dopoguerra, la legislazione penale si era rivelata densa di difetti e di lacune. L'esperienza aveva messo in luce quanto fossero insufficienti nella lotta contro il delitto "i mezzi puramente repressivi e penali e l'assoluta inidoneità delle pene a combattere i gravi e preoccupanti fenomeni della delinquenza abituale, della delinquenza minorile, degli infermi di mente pericolosi". Era necessario, dunque, predisporre, accanto a tradizionali misure di repressione "nuovi e più adeguati mezzi di prevenzione della criminalità". L'idea di fondo del nuovo Codice consisteva da un lato, in una maggiore severità contro la delinquenza in nome della difesa dello Stato e degli interessi individuali e collettivi ritenuti da questo meritevoli di tutela e, dall'altro,

⁸ Legato al nome del guardasigilli Alfredo Rocco; se fino a qualche anno fa l'espressione "Codice Rocco" sintetizzava l'elaborazione normativa del '30 in materia penale, comprendendo, oltre al Codice Penale, il Codice di Procedura Penale e la riforma dell'Ordinamento Penitenziario, oggi, a seguito delle modifiche intervenute nel 1974 nel settore penitenziario e nel 1989 nel codice di rito, con tale dizione ci si riferisce al solo Codice Penale.

⁹ "Camosci e Girachiavi, storia del carcere in Italia" Christian G. De Vito, 2009

nell'introduzione di nuovi istituti considerati più moderni e adeguati alla prevenzione del delitto, come le misure di sicurezza.

Nel secondo dopoguerra tra il '50 e il '60, in corrispondenza dello sviluppo economico accelerato ed una redistribuzione delle ricchezze, la quantità generale dei reati cala, ma cambiano le tipologie di reato. E' la fine degli anni '60: la nuova stagione di lotte operaie e studentesche esplode anche all'interno del carcere. "i/le detenuti/e cominciano ad acquisire la coscienza di essere una frazione del proletariato sfruttato che, solo nella lotta collettiva può trovare il suo riscatto, così che le prime insubordinazioni vivacizzano le gerarchie malavitose e mafiose che spesso garantivano dentro il carcere ordine ed assenza di conflittualità".

La prima rivolta carceraria è del '69 alle Nuove di Torino, città operaia in cui qualche mese prima era avvenuta la prima occupazione universitaria. Il movimento di lotta dei/delle detenuti/e proseguì per anni nelle carceri delle più grandi città italiane. Si denunciavano le condizioni di vita ed i regolamenti interni varati sotto il fascismo.

La risposta alle rivolte è durissima con i trasferimenti dei/delle detenuti/e nelle carceri punitive ed in manicomi giudiziari. L'altra risposta (che verrà trattata in seguito) è quella legislativa del 1975 con la Riforma numero 354 che cancella l'ordinamento fascista. La riforma, manifesta la mancanza di coraggio civile a rompere pienamente gli ordinamenti fascisti ed, inoltre, non realizza il coinvolgimento del tessuto sociale verso le questioni carcerarie.

1.1 Leggi internazionali

La ¹⁰Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo proclama: "l'ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto, tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto tra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione".

Al primo comma dell'art.2 si enuncia che: "Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione".

A questa è necessario collegarsi l'art. 5 il quale afferma che: "Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti". Entrambi sono articoli inviolabili che non ammettono deroghe a differenza di altri articoli per determinate situazioni.

¹⁰ Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948

Alcuni ritengono che nell'attuale realtà penitenziaria italiana, l'art.5 viene profondamente violato, perché il carcere in quanto tale provoca dei cambiamenti psico-somatici a chi vi risiede: l'inammissibilità delle pene corporali non sussiste in realtà per via di questa "sindrome" che si scatena durante lo sconto di pena in carcere. La stessa sindrome verrà discussa approfonditamente nei capitoli successivi¹¹.

“In ambito internazionale si sono sviluppate una serie di standard, norme e regole che hanno definito una fisionomia della detenzione. Basti ricordare le ‘regole minime della detenzione’ del 1955. In ambito Europeo occorre ricordare sia il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle pene inumane e degradanti (convenzione centrata sull'art.5 sopra citato), sia le cosiddette ‘Regole Penitenziarie Europee’ elaborate in prima stesura nel 1987 e poi rielaborate nel 2006. Queste non hanno valore vincolante, ma indicativo di quella che deve essere una fisionomia della detenzione per gli stati europei. Vi sono 9 principi che costituiscono la premessa a queste Regole Penitenziarie Europee:

1. Tutte le persone private della libertà devono essere trattate in pieno rispetto dei loro diritti umani (dichiarazione di principio)
2. Le persone private della libertà, conservano tutti i diritti che non gli sono stati sottratti dalla pena di carcerazione o custodia cautelare
3. Le restrizioni della libertà imposte alle persone private, devono ridursi allo stretto necessario e devono essere proporzionate ai legittimi obiettivi per i quali sono imposte
4. La mancanza di risorse non può giustificare condizioni di detenzione che violino i diritti umani delle persone detenute
5. La vita in carcere deve essere quanto più rigorosamente possibile allineata agli aspetti positivi della vita nella società esterna
6. Ogni detenzione deve essere gestita in modo tale da favorire il reinserimento sociale delle persone private della libertà.
7. La collaborazione con i servizi sociali esterni e, per quanto possibile, la partecipazione della società civile alla vita penitenziaria devono essere incoraggiate.
8. Il personale penitenziario assolve importante missione di pubblico servizio e il suo reclutamento, la sua formazione, le sue condizioni di lavoro devono consentirgli di effettuare a livello elevato la custodia dei detenuti.
9. Tutte le carceri devono essere oggetto di una regolare ispezione governativa come pure del controllo di una autorità indipendente.

Tenendo presente questi principi, le aree tematiche su cui vengono posti dei limiti sovranazionali della punizione si possono riassumere in aree tematiche come:

¹¹ “Camosci e Girachiavi, storia del carcere in Italia” Christian G. De Vito, 2009

- a) Rispetto del principio di legalità e la non arbitrarietà della pena.
- b) Assoluto divieto di ogni forma di maltrattamento (tra cui l'obbligo di non rinviare una persona dove possa essere a rischio di possibile maltrattamento e tortura).
- c) La punizione è la privazione della libertà. Ogni altra aggiunta è incongrua.
- d) Inammissibilità delle pene corporali. Questo concetto verrà approfondito nei capitoli successivi con la "sindrome di prigionizzazione" e il problema del sovraffollamento, il quale, sfocia nel concetto di pena corporale.
- e) Non violazione degli articoli (come ad esempio l'art.8 sui legami affettivi) e la non compressione dei diritti Costituzionali.
- f) Rifiuto delle pene illimitate senza ritorno, ovvero, l'ergastolo (si parla anche di quei Paesi in cui non è prevista né la liberazione condizionale, né la semilibertà, ma solamente la grazia)."¹²

1.2 L'umanizzazione della pena

Approvata dopo oltre un ventennio di dittatura, la Costituzione della Repubblica italiana ribadisce espressamente i fondamenti dello Stato di diritto, soffermandosi in particolare, nell'art.13, sul tema dell'inviolabilità della libertà personale, ammettendone la limitazione solo nei casi e con le modalità previsti dalla legge; eliminando ogni violenza fisica o morale commessa a danno di persone recluse.

Memore dei processi sommari condotti dai Tribunali Speciali del regime fascista, la legge fondamentale dello Stato, definisce la difesa: un "diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento" (art. 24); indica inoltre: "la responsabilità penale è personale" (art. 27 comma 1) e afferma la presunzione di non colpevolezza dell'imputato fino al momento della condanna definitiva (art. 27 comma 2). Il terzo comma dell'art. 27 chiarisce la funzione della pena. Il dibattito attorno a quel tema in sede di Assemblea Costituente fu ampio e rivelò le posizioni delle varie forze politiche, mostrando le tendenze che sarebbero rimaste costanti nella storia carceraria del periodo Repubblicano: quella dell'*umanizzazione della pena e l'approccio rieducativo nei confronti dei condannati*. Lo stesso terzo comma nella sua stesura definitiva, non parlava della funzione retributiva della pena e recitava invece: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

Lo stesso art. 27 della Costituzione al quarto comma, stabiliva l'abolizione della pena di morte, mantenendola soltanto nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. Tuttavia solo nel 2008 è stata abolita la pena di morte nel nostro Codice di Guerra.

¹² Prof. Eligio Resta, Seminario "Quali spazi secondo la Costituzione, Architettura vs edilizia", 1 Dicembre 2010, Roma

I suggerimenti della Commissione legati all'umanizzazione della pena trovarono una parziale applicazione nella circolare emanata il 1° agosto del 1951 dal guardasigilli Zoli. Con essa venne abolito l'obbligo del silenzio imposto ai detenuti dal regolamento e quello, ugualmente volto alla degradazione dell'individuo, del taglio della barba e dei capelli. Si diede a tutti i reclusi la facoltà di essere chiamati con il proprio cognome e venne limitato l'obbligo di indossare l'uniforme ai soli condannati a pene superiori un anno. Ai detenuti fu concesso di tenere in cella le fotografie dei coniugi e l'occorrente per scrivere, ciò che di fatto avveniva in molti istituti anche in epoca fascista, ma che in quella circolare trovò una non superflua formalizzazione (attualmente questa possibilità viene data solo in alcune carceri); alle donne venne data la facoltà di fumare prima di allora negata esplicitamente. Ai direttori venne raccomandato di fare un uso limitato dell'isolamento e della 'cintura di sicurezza' (il letto di contenzione) e vennero anche indicate le modalità per incrementare le conferenze e le rappresentazioni cinematografiche e teatrali. Infine, fu consentita che le salme dei reclusi fossero messe a disposizione delle famiglie, laddove in precedenza esse divenivano patrimonio dei laboratori di ricerca anatomica.¹³

Nel 1951, quando il guardasigilli Zoli emanò la sua controversa circolare, il clima politico era già profondamente cambiato rispetto agli anni dell'immediato dopoguerra.

In generale, la ricostruzione in Italia si sviluppò in assenza di riforme profonde in grado di produrre nuove basi per l'evoluzione sociali ed economiche; al contrario, essa operò all'interno di un quadro di sostanziale continuità con gli assetti istituzionali esistenti.

1.3 La legge Gozzini

Fondamentale è la Legge 663/86 nata su iniziativa del Senatore Mario Gozzini. Alla sua stesura avevano contribuito in molti: il socialista Giuliano Vassalli, all'epoca presidente della commissione Giustizia, Raimondo Ricci, giurista e avvocato comunista, Domenico Gallo, penalista di area cattolica. Fu, quindi, il risultato dell'incontro di culture diverse e ottenne l'appoggio unanime delle forze politiche oltre che dei Ministri della Giustizia che ne seguirono l'iter parallelamente, i democristiani Martinazzoli e Rognoni. Gli anni immediatamente precedenti alla sua approvazione avevano l'emergenza antiterrorismo ed erano avvenute una serie di rivolte carcerarie. La Gozzini ripristinò, nei fatti, il tassello fondamentale: da un lato, il carcere deve abituare i propri abitanti alla libertà e a organizzare in modo autonomo la propria giornata detentiva, eliminando la finzione, il gioco dei ruoli, la relazione sovrano-suddito; dall'altro lato, la libertà e l'autonomia vanno sperimentate gradualmente e consapevolmente all'esterno, aprendo pian piano le porte del carcere.

Il percorso tra dentro e fuori è stato lungo: nel 1948, la Costituzione fissa che non ci può essere pena senza recupero; nel '75, coerentemente a quel principio, viene ricostruita l'intera impalcatura del carcere;

¹³ "Camosci e Girachiavi, storia del carcere in Italia" Christian G. De Vito, 2009

nell'86, la "tensione alla rieducazione" viene pianificata anche attraverso un percorso esterno al muro di cinta e si progettano, quindi, altri modi di scontare la pena, che non escludano più il condannato dal contesto sociale.

La legge Gozzini ha trasformato profondamente la vita dentro il carcere. Negli anni settanta e ottanta, prima della sua nascita, le rivolte dei detenuti erano all'ordine del giorno le condizioni di degrado, la mancanza di attività, la prospettiva di uscire soltanto con il fine pena avevano reso il clima incandescente. I carcerati protestavano sapendo di non avere nulla da perdere e nulla da guadagnare. Si dice, infatti, che con la legge Gozzini è nato il "carcere della speranza".

"La Gozzini per alcuni è un'arma a doppio taglio: ha creato un carcere dove si può ricominciare, dove esiste la reale possibilità di riconquistare la libertà; ma, in nome di questa prospettiva, ha sopito tutte le tensioni verso la qualità di vita migliore, ha lasciato che i detenuti ingoino in silenzio i bocconi amari di una carcerazione invivibile, senza protestare, per paura che il portone si chiuda definitivamente. Può produrre libertà soltanto se si inserisce in un carcere che funziona, che non sia il regno della finzione, del potere, dell'automatismo, della chiusura e del perpetuarsi delle leggi della prigione; altrimenti, la logica della premialità, o del bastone e della carota, è destinata a prevalere su quello della libertà"¹⁴. La prospettiva del beneficio, legata alla 'buona condotta', ha placato gli animi dei rivoltosi ma ha anche sviluppato all'interno, un individualismo sconosciuto negli anni precedenti e ha portato ad accettare passivamente le condizioni detentive pur di uscire il prima possibile; in tal modo il reparto se ne avvantaggia, perché si vive in un clima più tranquillo.

La legge introduce i "permessi premio", la detenzione domiciliare e amplia la porta della liberazione anticipata (da 20 a 45 giorni ogni semestre di pena): i permessi e tutte le misure alternative possono essere concessi indipendentemente dal tipo di reato.

Negli anni '90 assistiamo a significative trasformazioni: la legge 203/91 vieta la concessione dei permessi premio e delle misure alternative ai condannati per reati di associazione mafiosa, terrorismo, sequestro di persona, traffico di stupefacenti, a meno che collaborino con la giustizia.

La legge Simeone - Saraceni (165/98) recante modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354 è un emendamento presentato dai senatori della Lega e recepito dal Governo durante l'esame del decreto legge sulla sicurezza, finalizzato ad ampliare l'elenco dei reati che non potranno godere del beneficio. Passa dunque la linea dura voluta dal governo contro chi commette reati predatori, ma non solo. La norma incide soprattutto sui recidivi e mira a garantire che venga effettivamente scontata la condanna. Prevede, per i condannati a pene fino a 3 anni che si trovano in libertà, la possibilità di ottenere una misura alternativa senza entrare in carcere. Inoltre introduce la cosiddetta "detenzione domiciliare generica" (per pene fino a 2 anni) indipendentemente dall'esistenza dei presupposti (salute, età, etc) tipici della misura.

¹⁴ "Diritti e Castighi, storie di umanità cancellate in carcere". Lucia Castellano e Donatella Stasio, 2009

1.4 Il trattamento

Alla fine degli anni '60, ad una popolazione detenuta ridisegnata dal “miracolo economico”, corrispondeva un processo di sensibilizzazione attorno alla questione carceraria in alcuni settori dell'altrettanto mutato mondo esterno. Il movimento dei detenuti si sviluppava dentro un quadro più generale della contestazione che dal mondo studentesco e operaio si riversò verso il complesso della società e delle istituzioni statuali. La “lunga durata” di quei movimenti contestativi fu la preconditione di ogni mobilitazione sociale specifica degli anni successivi, compresa quella dei reclusi.

Nello stesso periodo, nelle carceri, i militanti detenuti non cessavano di “fare politica”. Senza dubbio essi rimanevano sconcertati dalla reclusione, catapultati in quel mondo di cui si sapeva poco o niente. Nonostante la censura, soprattutto i detenuti più giovani si mostravano sensibili a quanto accadeva fuori, seguivano le notizie sugli scontri di piazza, presto si avvicinavano ai nuovi giunti per saperne di più; questi, in cambio, ascoltavano le loro storie di vita, imparavano i piccoli trucchi per sopravvivere in carcere, apprendevano delle proteste che i detenuti “comuni” portavano avanti, di come erano organizzate, degli obiettivi che si proponevano.

Nel “lavoro politico” in carcere era impossibile riproporre le esperienze acquisite nelle lotte studentesche. Qui non c'erano assemblee in cui parlare, cortei, scontri di piazza e neppure riunioni, ma al massimo clandestini incontri con i compagni di cella e messaggi furtivamente consegnati durante i passeggi. Il rapporto tra la contestazione generale e quella nelle carceri si basava su quel fragile legame, che alle spalle aveva un duplice processo: la sensibilizzazione da parte dei movimenti esterni verso la questione carceraria, da un lato; dall'altro, la “politicizzazione” di una parte dei detenuti “comuni”.

Una parte dei militanti cominciava quindi ad interessarsi alla “questione carcere”. Per altro verso, le proteste che avvenivano all'interno degli istituti penitenziari sembravano indicare le possibilità di un protagonismo dei detenuti in quella trasformazione.

Nelle carceri giudiziarie di Torino, il 16 Gennaio 1971, 150 detenuti iniziarono uno sciopero della fame, un raggio venne completamente distrutto. Nei giorni immediatamente successivi si mobilitarono i reclusi anche di Monza, Treviso, Milano, Genova, contro la carcerazione preventiva e per la riforma dei Codici e del Regolamento Penitenziario. Tra i detenuti in rivolta c'era Adriano Sofri, il quale, con un documento, sottolineava l'importanza della nuova connessione tra “dentro” e “fuori”.

Si susseguirono le proteste tra i detenuti di Novara, La Spezia, Regina Coeli, San Vittore e Rebibbia (il carcere modello del sistema penitenziario italiano).

I cortei davanti le carceri contro la repressione, dietro le sbarre prese la forma di una denuncia esplicita delle condizioni di detenzione, concentrandosi soprattutto sulle “carceri dure”. Dalla casa di reclusione di Villa Bobò di Lecce, seminascosta tra le abitazioni, nel 1972, un detenuto scriveva una lettera clandestina descrivendo l'istituto come un luogo di “comune vessazioni”, con “i compagni detenuti [...] [che] durante la

notte sono stati presi dagli sbirri, gettati nelle celle di punizione, picchiati, denudati e seviziati nel modo più disumano”. Alghero che, come scrisse un recluso nello stesso anno, “è qualcosa di più di una tomba per vivi, è una classica bara comune”: in quel luogo, le celle di punizione e i letti di contenzione funzionavano a pieno ritmo, le ore d’aria erano ridotte a due, mancava ogni forma di intrattenimento, non erano consentiti né libri, né fotografie, né tantomeno i fornellini da campeggio nelle celle (“forse un metro di larghezza, per uno e cinquanta di lunghezza”).

Il 1° Giugno a Poggioreale alcuni tra gli agenti di custodia e i 300 poliziotti presenti spararono contro i detenuti sui tetti ferendone tre. L’avvenimento scatenò un’ondata di proteste di solidarietà.

Ora che le condizioni delle prigioni erano note a tutti – sembravano dire i reclusi – nessuno poteva più fare finta di non conoscerle, nessuno poteva più nascondersi. Il carcere non poteva più contare sull’esistenza di quella spessa coltre di indifferenza che solitamente ne garantiva la silenziosa routine. Le modalità con cui era organizzato, le prassi in uso al suo interno, l’ideologia che lo sosteneva venivano ora portate alla luce e radicalmente contestate. A rafforzare quella critica erano anche alcune voci che si levavano dall’interno del mondo giudiziario e penitenziario.

Ci fu la “rivolta dei direttori” con scioperi, lettere al ministro e altre azioni di protesta, contestando frontalmente la propria esclusione dai livelli superiori dell’Amministrazione carceraria. I singoli funzionari si spinsero anche oltre: denunciarono la “crisi di struttura” di un ambiente carcerario “tuttora arretrato ed oppressivo” e chiesero “una completa ristrutturazione del settore”. Vi erano alcuni procuratori generali, che incentrarono i propri interventi sul carattere “eversivo” delle proteste dei detenuti: vedevano in esse delle “rivolte contro la società e la legge” e sottolineavano che “una pena non afflittiva non sarebbe una pena, ma soltanto una contraddizione in termini”; le relazioni di altri procuratori generali parlavano tuttavia dei “vecchi edifici sprovvisti di ogni conforto, angusti, poco igienici e bisognosi di riparazioni” e attaccavano senza più reticenze la “arretratezza in cui versavano la maggior parte degli stabilimenti carcerari, sia per le condizioni di igiene, sia per quelle di sicurezza, sia per la deficiente organizzazione del lavoro e dell’istruzione”.

Uno dei segnali più evidenti della profonda crisi che l’istituzione carceraria attraversò tra il 1969 e il 1975 ha le radici nella “crisi del concetto tradizionale del trattamento”, ossia l’impostazione fondata sui dettami della criminologia clinica che ha dominato gli anni Cinquanta e Sessanta.

Il trattamento doveva essere concepito solo come una “offerta di servizi” e l’accento andava spostato dall’aspetto “curativo” a quello “rieducativo”. “L’interesse del soggetto medesimo alla propria ‘guarigione’ diveniva ora la condizione essenziale per il trattamento, in primo piano venivano le tecniche in grado di favorire il coinvolgimento cosciente dei detenuti. Queste non erano più di tipo criminologico e psichiatrico, ma psicologico e pedagogico.

Non ci si limitava alla revisione del cosiddetto “trattamento intramurario”. Divenne centrale la riflessione sulle misure alternative alla detenzione, già da lungo tempo presente nel contesto internazionale ma rimasta marginale in precedenza nel dibattito italiano. Si parlava ormai della necessità di ricercare

“misure penali sostitutive delle pene restrittive della libertà personale”. Le esperienze britanniche, francesi, belghe e scandinave indicavano la possibilità di fare ricorso alla “probation”, ossia la “messa in prova” del detenuto all’esterno del carcere dopo un determinato periodo di detenzione o direttamente su decisione del giudice al momento del processo. Al servizio sociale penitenziario doveva essere demandato il sostegno ed il controllo del detenuto “affidatogli”, mentre al Magistrato di Sorveglianza, la decisione sull’ammissione e sulla revoca di quel beneficio.

Zagari (Ministro di Grazia e Giustizia nel 1973): *“La riforma dell’Ordinamento Penitenziario non è un impegno legislativo completamente asettico, ma coinvolge una delle più profonde contraddizioni sociali dell’attuale momento storico”*. La crisi dell’istituzione carceraria e la “crescita della sensibilità democratica e civile” erano i due dati da cui partire. Il ministro parlò del carcere come una “extrema ratio in una gamma di misure ricche e flessibili”, di cui le misure alternative alla detenzione dovevano essere il pilastro principale.

Riguardo al lavoro, i detenuti chiedevano parità di diritti e di salario con i lavoratori liberi; sul sistema sanitario sottolineavano il fallimento economico e assistenziale dei centri clinici; con riferimento al letto di contenzione, rivendicavano la “distruzione fisica di questo inutile e arcaico strumento di sofferenza”. Poi denunciarono la pratica dei trasferimenti disciplinari, appoggiarono l’introduzione della ‘probation’ anche nella riforma del Codice Penale.

L’evento decisivo giunse nel Maggio del 1974 nel carcere di Alessandria dove morirono due reclusi e tre ostaggi.

Dopo Alessandria la repressione nelle carceri dilagò e la Direzione generale pianificò un drastico “ridimensionamento delle concessioni” e, infine, dovevano essere destinati “alcuni stabilimenti, o sezioni di essi, ad accogliere i detenuti più riottosi e ribelli”.

Nel novembre del 1974 un documento dell’Ufficio Studi e Ricerca diede a quelle proposte una veste teorica, suggerendo la “metodologia per una classificazione operativa dei detenuti”. I “detenuti di difficile controllo” erano quelli responsabili di precedenti evasioni, coloro che avevano manifestato un “atteggiamento sistematicamente protestatorio” o che avevano dato prova inequivocabile della “volontà di entrare in possesso o di detenere armi proprie”. Rappresentavano circa il 2% della popolazione carceraria di allora e per essi era necessario creare degli “istituti di massima sicurezza”. In quel documento ne indicavano alcune possibili sedi; ne definiva con precisione le “caratteristiche strutturali”: la ridotta capienza e l’“austerità” del regime generale, le celle singole e l’introduzione di impianti tv a circuito chiuso, la dislocazione in zone “lontane dalle grandi città”; infine, il personale di custodia “in proporzione vantaggiosa rispetto al numero massimo dei detenuti previsti”.

Un documento-lettera indirizzato ai gruppi parlamentari della Commissione Giustizia – Camera dei Deputati, affermava: “chi partecipa direttamente alla vita carceraria sa bene che le più qualificanti innovazioni della Riforma non hanno avuto neppure un inizio di attuazione”. Così dodici Magistrati di Sorveglianza facevano eco nel 1977 alle prese di posizione dei detenuti. Le carceri giudiziarie si chiamavano ora Case Circondariali, i manicomi giudiziari erano divenuti Ospedali Psichiatrici Giudiziari, ma poco era

cambiato. Le condizioni igieniche erano “quelle di sempre, anzi sempre peggiori” – scrivevano quei Magistrati.

Nacquero i “nuclei armati rivoluzionari” la cui idea politica era dominata dall’urgenza del cambiamento, dalla ribellione violenta ed istintiva, da una visione della società “composta da sfruttanti e sfruttatori”.

Con la strage di piazza della Loggia a Brescia, le prime azioni dei Nuclei armati e l’allarme dei dati sulla criminalità comune che i media amplificavano suggerendo in modo più o meno esplicito la necessità di drastiche misure che permettessero di riportare l’ordine, il governo inaugurò la lunga stagione delle “leggi di emergenza”.

Alcuni Deputati e Senatori parlavano di “lassismo”. Per i primi il “trattamento penitenziario troppo blando” previsto nel testo della riforma avrebbe senza dubbio trasformato “la vita dei reclusi in un piacevole soggiorno, dove vitto e alloggio sono assicurati”. I secondi furono protagonisti di “una vera e propria campagna di terrorismo ideologico”: vedevano nella riforma, insieme, una risposta emergenziale alle rivolte e un provvedimento che fomentava le rivolte stesse, l’anticamera del “carcere-albergo” e un testo che non introduceva alcuna novità sostanziale rispetto alla codificazione di epoca fascista.

Il termine “lassismo” fu ripetuto da numerosi parlamentari, i quali, invitarono il governo a non “largheggiare” con le concessioni ai detenuti e si opposero strenuamente a qualunque innovazione significativa introdotta nel disegno di legge.

In quella sede furono reintrodotte le spese del mantenimento a carico del recluso e soppressa la possibilità di concedere permessi ai detenuti per buona condotta; venne accantonata la proposta di introdurre misure sostitutive direttamente applicate dal giudice di cognizione, trasformandole in misure alternative alla detenzione applicate al Tribunale di Sorveglianza. Infine fu introdotto l’articolo 90 dell’OP, che permetteva al Ministro di Grazia e Giustizia di sospendere temporaneamente ogni attività di trattamento in determinati istituti in concomitanza con “gravi ed eccezionali motivi di sicurezza”.¹⁵

La legge n.354 di riforma dell’Ordinamento Penitenziario, approvata il 26 luglio 1975, costituì un indubbio passo in avanti rispetto alla normativa precedente.

1.4.1 Leggi sul trattamento penitenziario e misure alternative alla detenzione

Con il Codice Penale Rocco del 1930 si attribuiva alla pena un carattere affittivo ed intimidatorio. L’istruzione, il lavoro, la religione erano considerati gli unici mezzi attraverso i quali rieducare e risanare i condannati, oltre ad essere considerate attività obbligatorie con severe punizioni nei confronti di chi assumesse una condotta irregolare e si rifiutasse di parteciparvi.

¹⁵ “Camosci e Girachiavi, storia del carcere in Italia” Christian G. De Vito, 2009

I detenuti erano considerati come "soggetti patologici", da curare e diagnosticare la loro guida era spesso affidata ad uno psichiatra e, per chi era reputato socialmente pericoloso, il carcere costituiva prevalentemente un luogo di "custodia". Con la riforma dell'O.P. 354/75 si tende ad umanizzare il senso della pena tracciando per i detenuti e gli internati un percorso individualizzato caratterizzato da attività trattamentali che mirano alla rieducazione e risocializzazione degli stessi.

Come già spiegato, è con l'art. 27 che si evidenziano i principi della pena e della rieducazione del reo, lo stesso articolo recita: "*le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso dell'umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*". Pertanto l'individualizzazione del trattamento costituisce la premessa e la condizione necessaria per l'intervento rieducativo nel contesto penitenziario.

L'osservazione scientifica sulla personalità del detenuto, rappresenta il metodo attraverso il quale si favorisce il reinserimento sociale dei condannati (legge n. 354/75). Ad integrazione, il d.p.r. 230/00 dispone che "l'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione dei dati giudiziari e penitenziari, biologici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento". Il compito di "osservare" è affidato ai componenti del gruppo osservazione e trattamento (got) integrato da esperti in psicologia, pedagogia, servizi sociali, criminologia, psichiatria, i quali a seconda la tipologia del soggetto, delle caratteristiche, della personalità, programmano un trattamento individualizzato che possa modificare i suoi atteggiamenti promuovendo quelli che gli consentano un favorevole inserimento sociale.

Perché ciò si possa realizzare occorre che ci sia collaborazione tra i diversi operatori impegnati al conseguimento della finalità della pena; il direttore, l'educatore, l'assistente sociale, il personale sanitario ora di competenza esclusivamente dell'Asl, il cappellano, gli agenti, i volontari, gli esperti esterni (ex art.80), la comunità esterna.

Prima della riforma, ad occuparsi dell'area trattamentale era il direttore, affiancato dal cappellano; in seguito per ogni area è stato individuato uno specifico profilo professionale. A tal proposito è importante citare i CSSA¹⁶ (oggi Uepe¹⁷, perdendo così forse il valore per cui è nato il servizio sociale penitenziario), dove operavano e operano gli assistenti sociali.

In un livello generale l'assistente sociale offre consulenze per favorire il buon esito del trattamento penitenziario del detenuto stesso, con colloqui periodici in Istituto. Questi possono essere richiesti o su istanza diretta del detenuto o da parte della direzione dell'Istituto. L'assistente sociale, inoltre, promuove attività di supporto alle famiglie per conservare e migliorare le relazioni tra esse e i condannati, rimuovendo

¹⁶ Centro di Servizio Sociale per Adulti

¹⁷ Uffici di Esecuzione Penale Esterna

le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale. Il servizio lavorava e lavora in rete con gli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza. Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna sono destinati ai detenuti definitivi.

La legge 354/75 prevede le misure alternative alla detenzione. Queste misure sono 4 e sono stabilite dall'Ordinamento Penitenziario:

1. **Affidamento in prova al servizio sociale** (art. 47 OP) è gestito direttamente dall'Uepe.

È la misura alternativa più ampia, si svolge totalmente nel territorio e intende evitare alla persona condannata i danni derivanti dal contatto con l'ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà; consiste nell'affidamento del condannato al Servizio Sociale, fuori dall'istituto di pena, per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Il requisito per l'ammissione a tale misura è una pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a tre anni. Con la Legge n. 231/99, che ha introdotto l'art. 47 quater O.P., per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, è previsto che l'affidamento in prova al servizio sociale possa essere concesso anche oltre i limiti di pena previsti.

Il ruolo delle forze dell'ordine è quello di controllare se il soggetto è realmente in casa nelle ore di restrizione, mentre l'assistente sociale ha il compito di aiuto e controllo.

In questa misura viene fatto un progetto con la persona e il compito degli assistenti sociali è quello di controllare se viene rispettato. Nel tempo questo progetto può cambiare in relazione alle esigenze dell'utente e l'Uepe fa da filtro con il Magistrato di Sorveglianza.

I detenuti e gli internati per reati gravi (commessi per finalità di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe) possono essere ammessi in affidamento in prova al servizio sociale solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva (art. 4 bis O.P., comma 1, periodo 3).

Il termine "affidamento" rimanda a due significati: da una parte fa pensare alla custodia, a dare in consegna qualcosa, dall'altra richiama i concetti di fiducia, garanzia, affidabilità, serietà, sicurezza etc. "Affidare a" significa quindi: consegnare, assegnare, raccomandare qualcuno alla responsabilità di una persona degno di fiducia. "Affidamento al servizio sociale" perché denomina una struttura organizzativa e una professionalità specifica, mentre la locuzione "ai servizi sociali" identifica l'insieme delle istituzioni assistenziali.

2. **Affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari** (art. 94 D.P.R. 309/90), è destinato alle persone tossicodipendenti. Questa misura era citata nell'art. 47 comma 2 della legge 354/75, mentre ora rientra nella legge 309/90.

È una particolare forma di affidamento in prova, rivolta ai tossicodipendenti e agli alcolodipendenti che intendano intraprendere o proseguire un programma terapeutico.

Possono usufruire di questa misura alternativa i tossicodipendenti i quali devono scontare una pena non superiore a 4 anni e un Ser.t o una Comunità Terapeutica prevedono un Programma Terapeutico. Deve esserci una struttura sanitaria pubblica che attesti lo stato di tossicodipendenza o alcolodipendenza e la idoneità, ai fini del recupero, del programma terapeutico concordato.

L'affidamento in prova in casi particolari non può essere concesso alla stessa persona per più di due volte.

3. **Semilibertà** (art. 48 l. 354/75), la quale è destinata ad individui che hanno un fine pena lungo e l'ergastolo. Questi soggetti possono accedere a tale misura solo dopo avere espiato almeno venti anni di pena. La condizione da rispettare da parte del condannato è di lavorare fuori come lavoratore subordinato, quindi, uscire la mattina e rientrare la sera.

Gli assistenti sociali devono avere periodici contatti con il semilibero e il suo datore di lavoro.

“Si chiama semilibertà quella concessione “premiale” che consente a chi abbia scontato gran parte della pena di uscire dal carcere per andare a lavorare di giorno, tornando a dormire dentro, oltre che a trascorrere dentro i giorni di festa”¹⁸.

4. La **detenzione domiciliare** che rientra nell'art. 47 ter dell'OP. Tale misura di modifica dell'Ordinamento Penitenziario è stata introdotta dalla Legge Gozzini. Con tale beneficio si è voluto ampliare l'opportunità delle misure alternative, consentendo la prosecuzione, per quanto possibile, delle attività di cura, di assistenza familiare, d'istruzione professionale, già in corso nella fase della custodia cautelare nella propria abitazione (arresti domiciliari). In tal modo si evita così la carcerazione e le relative conseguenze negative anche successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.

L'art. 47 ter O.P. è stato modificato dalla Legge n° 165/98 (Legge Simeone - Saraceni), che ha ampliato la possibilità di fruire di questo beneficio. La misura consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, o in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza.

È destinata alle persone che scontano gli ultimi 2 anni di pena o ai condannati con pene non superiori a 2 anni.

Requisiti per l'ammissione alla detenzione domiciliare sono:

- pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a quattro anni, nei casi di donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente.

¹⁸ “Le prigionie degli altri”, Adriano Sofri, Sellerio editore Palermo, 1993

- padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta, o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.
- persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali,
- persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente.
- persona minore agli anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

Se tale misura viene revocata la pena residua non può essere sostituita con altra misura.

È una pena molto restrittiva. Possono uscire solo se vi sono problemi di salute a discrezione del Giudice.

Il servizio sociale riferisce periodicamente al Magistrato di Sorveglianza sul comportamento del soggetto, per consentire eventuali modifiche delle prescrizioni o revoche della misura nei casi di inidoneità al trattamento o di trasgressione.

La legge 354/75 consiste nel considerare il lavoro come l'elemento cardine del trattamento penitenziario diretto a rieducare il detenuto e reinserirlo nella collettività, perdendo così il carattere afflittivo della pena. La rieducazione ed il reinserimento sociale del condannato vengono perseguiti anche attraverso le misure alternative alla detenzione, in quanto orientano l'esecuzione penale verso logiche di decarcerizzazione. Al riguardo è da rammentare l'importanza della legge Gozzini n.663/86.

Nella versione originaria le misure alternative alla detenzione si configuravano come modalità esecutive della pena detentiva che si svolgevano in parte o in tutto in ambiente extra carcerario solo dopo che il condannato aveva sofferto un periodo di carcerazione. Con la Legge Gozzini e la legge Simeone-Saraceni n.165/98 sono state introdotte alcune ipotesi di misura alternativa alla detenzione, applicabili al condannato che si trova direttamente in stato di libertà e di concedergli tali misure indipendentemente dall'osservazione scientifica della personalità, con lo scopo di sottrarre il condannato al contatto con l'ambiente carcerario.

La legge Gozzini tentò anche di risolvere il problema della sicurezza degli istituti penitenziari che si era posto dopo legge del '75 in seguito all'esplosione di un nuovo tipo di criminalità organizzata, istituendo il regime di "sorveglianza particolare" (art 14bis) e l'art 41bis.

Con la 663/86 si ha anche l'introduzione dei permessi premio, concessi ai detenuti meritevoli, al fine di consentire loro di "coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro", considerandoli come strumenti di rieducazione per un iniziale reinserimento del condannato nella società. I permessi "di necessità" concedibili a qualsiasi detenuto indipendentemente dalla posizione giuridica e il tipo di reato commesso, non sono una misura trattamentale o premiale, ma rispondono al concetto di umanizzazione previsto dall'art 27 della Costituzione.

Oggi, gli istituti penitenziari, per realizzare la finalità della pena e consentire condizioni di contatto con la società esterna, si avvalgono della collaborazione dei volontari, delle associazioni, delle istituzioni presenti sul territorio quali quelle scolastiche, enti locali e gli Uepe che attuano progetti di assistenza per i soggetti detenuti in libertà o sottoposti alle misure alternative.

L'apertura della società al carcere, consente al soggetto di acquisire più fiducia nella possibilità di cambiamento.

“Solo una pena certa e mite ha la forza di far cambiare le persone”¹⁹

1.4.2 Criteri del trattamento penitenziario

Nell'ordinamento vigente la funzione retributiva è stata assai mitigata per perseguire lo scopo del reinserimento sociale del condannato; è importante che ci sia partecipazione, collaborazione, motivazione da parte del soggetto detenuto, ritenuto persona “in divenire” in continuo cambiamento.

L'attuale Ordinamento Penitenziario è stato concepito e voluto dal legislatore in funzione non della sola custodia del detenuto e neppure del mero riconoscimento del suo diritto elementare ad un trattamento conforme alla persona, ma -in ossequio all'art. 27 della Costituzione- in funzione del recupero sociale del condannato. Anche da norme regolamentari (art. 2 d.p.r. 431/76) si ha conferma del superamento definitivo della finalità custodialistica, dove si dispone che “la sicurezza, l'ordine e la disciplina degli Istituti penitenziari” e cioè gli elementi essenziali della custodia, “costituiscono la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento”. La privazione della libertà, aspetto afflittivo della pena, è diventata in sostanza il mezzo per tendere al recupero sociale del condannato mediante il suo trattamento individualizzato.

“I termini più frequentemente usati per definire il significato riabilitativo della pena, quali rieducazione, reinserimento, risocializzazione, possono apparire sinonimi, ma in realtà si inseriscono in distinti modelli culturali. ‘Rieducazione’ evoca la capacità della persona di riconoscere le proprie responsabilità, di modificarsi in senso profondo, di fare propri gli schemi morali condivisi universalmente accettati. ‘Reinserimento’, che non sia mero adattamento passivo, comporta l’abilità di adeguarsi all’ambiente e di confrontarsi alle regole funzionali, al vivere sociale, anche senza che tale condotta corrisponda ad una completa adesione in termini di valori. ‘Risocializzazione’ pone l’accento sul ruolo dell’individuo nel sistema e sul complesso dei legami e dei rapporti da riannodare per sentirsi ed essere parte del tessuto comunitario.”²⁰

Le linee fondamentali del sistema prevedono che il condannato, appena entrato nell'istituto penitenziario di prima assegnazione, sia sottoposto a visita medica non oltre il giorno successivo; abbia un primo colloquio

¹⁹ Cit. Cesare Beccaria

²⁰ “Affidamenti, mandato autoritario e responsabilità di cura”, Ed. Carocci, Lucilla Castelfranchi e Isabella Bernardi

con il direttore dell'istituto o con un operatore penitenziario da lui designato, anche al fine di individuare eventuali problemi personali e familiari che richiedono interventi immediati. Tale iter è definito con il termine “servizio nuovi giunti”. In realtà tale procedimento è di difficile realizzazione a causa dell'eccessivo sovraffollamento carcerario e dalla carenza degli organici, infatti, le carceri odierne non sono preparate alle esigenze degli ospiti «entranti»²¹ quali ad esempio intolleranze e allergie alimentari, vestiario, terapie farmacologiche etc.

L'équipe interna al carcere, durante la permanenza del detenuto, ne osserva il comportamento, ne studia l'atteggiamento rispetto al reato e l'effettiva volontà di riscatto e, alla fine, con una “relazione di sintesi”, riferisce al Magistrato di Sorveglianza qual è il percorso che ritiene più opportuno, proponendo la scansione temporale più idonea al recupero della libertà, tenuto conto anche della storia di ciascuno e della situazione esterna. L'attività di osservazione svolta dall'équipe è finalizzata, inoltre, alla determinazione delle priorità e/o delle preferenze e delle modalità da seguire nell'utilizzazione degli elementi del trattamento, che sono costituiti principalmente dall'istruzione, dal lavoro, dalla religione, dalle attività culturali, ricreative, sportive, dai contatti con il mondo esterno e dai rapporti con la famiglia (art. 15, O.P.). Tutto ciò nella prospettiva globale del reinserimento sociale attraverso un trattamento rieducativo che prevede un processo di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale. I componenti dell'équipe sono:

- Educatore penitenziario
- Direttore del carcere/vice direttore
- Assistente sociale
- Rappresentante della sorveglianza

Secondo quanto previsto dall'art. 82 l. 354/75 “Gli *educatori* partecipano alle attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la riabilitazione. Essi svolgono, quando sia consentito, attività educative anche nei confronti degli imputati. [...]”. L'educatore penitenziario rappresenta una figura-chiave di una politica penitenziaria orientata ad un effettivo reinserimento dei soggetti condannati e alla riduzione della recidiva. I compiti dell'educatore penitenziario possono sintetizzarsi in questo modo: attività di osservazione; attività di trattamento dei condannati e di sostegno degli imputati; partecipazione alla commissione interna all'istituto penitenziario nella predisposizione del regolamento interno; partecipazione al consiglio di disciplina; partecipazione alla commissione per le attività culturali, rieducative e sportive; mansioni delegabili dal direttore dell'istituto.²²

²¹ La parola “entranti” è tipica del gergo carcerario, la quale, sta a significare i soggetti in ingresso all'interno dell'istituto penitenziario

²² *L'educatore penitenziario* dal sito www.educatoripenitenziari.it

L'O.P. non disciplina l'attività del *direttore penitenziario*, se non per alcuni aspetti, attribuzioni o compiti particolari. I settori sono: il governo del personale civile e quello di Polizia Penitenziaria, il governo della popolazione detenuta o internata e la gestione amministrativo-contabile dei servizi dell'istituto. Il direttore, in quanto capo dell'istituto, è il superiore gerarchico di tutto il personale, conseguentemente esercita nei confronti del personale le attribuzioni che gli competono a norma dello Statuto degli impiegati civili dello Stato. Al direttore è stato conferito il compito di presiedere e coordinare l'équipe per l'osservazione scientifica della personalità del condannato e dell'internato, per la redazione del programma di trattamento e la verifica del medesimo.²³

Nell'art. 5 della l. n. 395/90 "Il corpo di *polizia penitenziaria* attende ed assicura l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza; partecipa, anche in ambito dei gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti e condannati ricoverati in luoghi esterni di cura". L'agente di custodia assicura il mantenimento dell'ordine in carcere, interviene in caso di mancato rispetto dei regolamenti carcerari, arrivando anche ad utilizzare metodi coercitivi o armi da fuoco; controlla l'interno delle celle e gli spazi comuni; identifica le persone in entrata e in uscita del carcere; effettua perquisizioni sulle persone e sul loro bagaglio e confiscare oggetti illegali; assiste ai colloqui dei visitatori con i detenuti; scorta i detenuti durante le trasferte per visite mediche e testimonianze a processi; segnala ai superiori (per voce o per iscritto) ogni atteggiamento sospettoso e accadimento degno di nota.²⁴

²³ www.casacircondarialevasto.com

²⁴ www.poliziapenitenziaria.it

CAP 2 Stime sulla popolazione detenuta: il sovraffollamento carcerario

Attualmente l'Italia è il secondo Paese in Europa con la percentuale più alta di sovraffollamento, infatti, le stime (risalenti al 1 Gennaio 2011) riportano il tasso del 152%.

Il Comitato per la Prevenzione della Tortura e delle pene (CPT), costituito in seno al Consiglio d'Europa, ha considerato il sovraffollamento come una forma di "Trattamento inumano e degradante" ed ha più volte sollecitato ufficialmente i paesi membri a porvi rimedio, suggerendo una revisione delle politiche penitenziarie nazionali. Infatti il sovraffollamento carcerario impedisce non solo l'attuazione di programmi trattamentali, ma anche il rispetto dei più elementari diritti dei detenuti. I detenuti vivono in condizioni di estremo disagio all'interno delle carceri italiane, a fronte di una capienza tollerabile di 45 mila posti attualmente sono presenti circa 68 mila persone. Un tale affollamento mette in discussione la tutela della salute, il diritto alla vita di relazione, la possibilità di partecipare a programmi rieducativi. Il contesto di promiscuità in cui vivono i detenuti compromette l'equilibrio psico-fisico, la dignità di ciascuno in violazione dei principi costituzionali e delle norme dell'Ordinamento Penitenziario della legislazione speciale in materia di salute.

Grafico n 1 Serie storica detenuti presenti, anni 2007-2010

Serie storica detenuti presenti, anni 2007 - 2010





Grafico n 2: situazione numerica carceraria

Detenuti presenti, capienza "regolamentare" e "tollerabile" delle carceri



Nell'ultimo decennio le stime per la capienza nelle carceri italiane (nonostante il numero degli stessi istituti sia rimasto invariato) è cambiato passando gradualmente in questo modo:

- Numero regolamentare
- Numero tollerabile
- Numero massimo
- Numero effettivo
- Numero autorizzato dal Dap.

Tabella n 1: Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto - 30 Giugno 2011

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari				
Situazione al 30 Giugno 2011				
Regione di detenzione	Capienza Regolamentare	Detenuti presenti		di cui stranieri
		totale	donne	

ABRUZZO	1507	1963	78	370
BASILICATA	440	511	17	73
CALABRIA	1875	3064	55	642
CAMPANIA	5593	8061	352	979
EMILIA ROMAGNA	2394	4061	140	2082
FRIULI VENEZIA GIULIA	548	828	35	504
LAZIO	4856	6591	460	2565
LIGURIA	1139	1738	72	984
LOMBARDIA	5652	9503	577	4083
MARCHE	775	1175	37	490
MOLISE	389	508	0	72
PIEMONTE	3628	5228	153	2577
PUGLIA	2492	4486	221	862
SARDEGNA	1981	1921	51	776
SICILIA	5419	7886	209	1907
TOSCANA	3186	4324	186	2199
TRENTINO ALTO ADIGE	571	367	14	239
UMBRIA	1134	1722	88	770
VALLE D'AOSTA	181	258	0	174
VENETO	1972	3199	168	1884
Totale	45.732	67.394	2.913	24.232

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica.

Come già evidenziato, la capienza “regolamentare” prevista per le carceri italiane è di circa 45.000 mentre oggi, la popolazione detenuta arriva a circa 68.000 detenuti in istituto, ovvero, oltre 23 mila persone in più rispetto a quanto possono ospitare.

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nell'Ottobre 2011 ha affermato che: "Carceri così affollate non sono degne di essere umani, sono una vergogna per il Paese".

Lo stato di sovraffollamento carcerario non permette la completa attuazione dei principi costituzionali né, tanto meno, l'articolo 27 della Costituzione. Inoltre, l'art.18.4 delle Regole Penitenziarie Europee del 2006, stabilisce che la legislazione interna di ogni singolo Stato deve prevedere dei «meccanismi idonei a garantire che il rispetto delle condizioni minime di detenzione non sia compromesso a causa del sovraffollamento carcerario».

Oltre al CPT, anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nell'agosto del 2009 ha affermato che: “il sovraffollamento delle carceri rappresenta un trattamento inumano e degradante”, ed ha condannato l'Italia (dopo aver accertato che i condannati sono “obbligati a vivere in uno spazio molto esiguo, di gran lunga inferiore alla superficie minima stimata come auspicabile dal Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura”). Il CPT ha fissato in 7m² lo spazio minimo per detenuto, mentre in Italia sono presenti molteplici celle da 9x10m² in cui vivono 7 detenuti.

Negli ultimi cinquantuno anni, ovvero dal 1959 al 2010, l'Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ben 2.121 volte. Si trattano di condanne che riguardano tutto il nostro sistema giudiziario. Questa la distinzione per tematiche:

1.139 condanne, sono dovute alla lunghezza dei processi,

238 condanne, per mancanza di equo processo,

297 condanne per violazione del diritto di proprietà,

76 condanne per violazione del diritto ad un ricorso effettivo,

14 condanne per il trattamento disumano e degradante

2 condanna per tortura (art. 3 Convenzione dei Diritti Umani)

Vale la pena precisare che in questa triste classifica l'Italia è prima tra i Paesi Ue, mentre è seconda tra i Paesi che aderiscono al Consiglio d'Europa.²⁵ L'ultima condanna della CEDU per tortura risale al 7 febbraio 2012 per via di: obbligo di detenzione nonostante la disabilità del detenuto e l'impossibilità di ricevere cure mediche appropriate.

²⁵ www.radiocarcere.com

“La realtà è che nelle carceri italiane c’è la tortura. Non in senso generico o metaforico, proprio in senso tecnico. Queste condizioni, anche senza botte o provocazioni volontarie, si configurano come tortura di Stato. Per cui, se esiste un torturato, esiste anche un torturatore. Non parlo di agenti penitenziari che sono a loro volta, in senso lato, dei semi-detentuti, ma delle autorità che hanno a che fare con questo sistema. Gente che per cattiveria, imbecillità o peggio fa leggi che spediscono in carcere persone che non ci dovrebbero andare. E che non prende alcuna misura per evitare la situazione tragica a cui la condanna”²⁶.

2.1. Statistiche sulla popolazione detenuta e la custodia cautelare

Tabella n 2: Detenuti presenti per tipologia di reato -30 Giugno 2011

Detenuti presenti per Tipologia di Reato Situazione al 30 Giugno 2011			
Tipologia di reato	Donne	Uomini	Totale
Detenuti Italiani + Stranieri			
Associazione di stampo mafioso (416bis)	119	6.319	6.438
Legge droga	1.252	26.840	28.092
Legge armi	130	9.973	10.103
Ordine pubblico	135	3.115	3.250
Contro il patrimonio	1.116	31.875	32.991
Prostituzione	181	968	1.149
Contro la pubblica amministrazione	155	7.814	7.969
Incolunità pubblica	35	1.712	1.747
Fede pubblica	162	4.132	4.294
Moralità pubblica	7	226	233
Contro la famiglia	48	1.641	1.689
Contro la persona	805	22.683	23.488

²⁶ Adriano Sofri “Le prigionie degli altri” Sellerio Ed. Palermo, 1993

Contro la personalità dello stato	13	135	148
Contro l'amministrazione della giustizia	274	5.922	6.196
Economia pubblica	11	514	525
Contravvenzioni	72	3.987	4.059
Legge stranieri	119	2.868	2.987
Contro il sent.to e la pietà dei defunti	39	1.079	1.118
Altri reati	64	3.173	3.237
Detenuti Stranieri			
Associazione di stampo mafioso (416bis)	7	69	76
Legge droga	524	11.853	12.377
Legge armi	21	841	862
Ordine pubblico	75	893	968
Contro il patrimonio	385	8.445	8.830
Prostituzione	160	750	910
Contro la pubblica amministrazione	28	3.032	3.060
Incolunità pubblica	2	216	218
Fede pubblica	69	1.643	1.712
Moralità pubblica	2	60	62
Contro la famiglia	11	411	422
Contro la persona	301	6.946	7.247
Contro la personalità dello stato	1	38	39
Contro l'amministrazione della giustizia	78	756	834
Economia pubblica	-	11	11

Contravvenzioni	16	586	602
Legge stranieri	107	2.745	2.852
Contro il sent.to e la piet� dei defunti	12	90	102
Altri reati	11	212	223

(*) Nota: La numerosit  indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a s  stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica

Detenuti presenti e capienza delle carceri al 31 agosto 2011

Capienza regolamentare: 45.647

Detenuti presenti: 67.104

Di cui

- stranieri: 24.155
- donne: 2.887
- semiliberi: 897

Detenuti presenti per posizione giuridica al 31 agosto 2011

Condannati con sentenza definitiva: 37.622

Imputati (custodia cautelare): 27.808

Di cui

- in attesa di primo giudizio: 14.075
- appellanti: 7.622
- ricorrenti: 4.489
- posizione mista: 1.622

Internati (prosciolti per infermit  mentale, o in casa di lavoro): 1.609

Detenuti stranieri per stato di cittadinanza al 31 agosto 2011

Di cui

- marocchini: 4.907 (20,3%)
- romeni 3.957 (14,9%)
- tunisini: 3.132 (13,0%)
- albanesi: 2.723 (11,3%)
- nigeriani: 1.200 (5,0%)
- algerini: 734 (3,0%)
- egiziani: 511 (2,1%)
- ex jugoslavi 454 (1,9%)
- senegalesi: 422 (1,7%)
- altre nazionalità con % inferiori all'1%

Da queste stime possiamo evincere che oggi in Italia il problema della custodia cautelare è molto grave. Le misure cautelari, cioè quelle misure con cui possono essere limitate le libertà della persona, sono contenute nel libro IV del codice di procedura penale art.272 e ss. Le misure cautelari sono disposte dall'ex art 274 C.p.p.

La loro applicazione determina una limitazione delle libertà o facoltà personali e vengono adottate, qualunque sia la loro forma, nel rispetto di comuni principi e condizioni:

- principio di legalità e tassatività (art. 272 C.p.p.);
- sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (*fumus commissi delicti*) (art. 273 C.p.p.);
- sussistenza di particolari esigenze cautelari (art. 274 C.p.p.) quali:

in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova; quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere emessa una pena superiore a due anni di reclusione; quando sussiste il concreto pericolo che il reo commetta gravi delitti o lo stesso per il quale si procede.

L'art 275 stabilisce che "nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

Il legislatore prevede che “la custodia in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata” emerge ogni oltre ragionevole dubbio come il sistema delle garanzie, dei controlli e delle impugnazioni sia previsto in modo capillare ed articolato.

Inoltre, L’articolo 280 C.p.p. indica le condizioni di applicabilità delle misure coercitive stabilendo che:

“le misure previste [...] possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. [...]”.

L’articolo 13 della Costituzione recita: “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.

«Nonostante la legislazione in vigore sia così dettagliata, il 42% della popolazione detenuta si trova oggi in attesa di giudizio, di cui il 50% successivamente viene dichiarata innocente. Questi soggetti vengono a contatto con l’istituzione criminale (quale il carcere) provocandogli, così, forti traumi psicologici che verranno affrontati nel capitolo successivo. Secondo la legge, la custodia cautelare può durare un massimo di 6 mesi; oggi a causa della forte tendenza ad incarcerare e dell’eccessivo carico di lavoro per la Magistratura di Sorveglianza, la carcerazione preventiva in alcuni casi arriva a durare 9 anni».

“L’abuso della custodia cautelare in carcere rappresenta, nel nostro Paese, un fenomeno allarmante, indice non solo di una Giustizia che non funziona, ma di una consapevole violazione dei più elementari e fondamentali principi di civiltà giuridica. A questo triste primato europeo, vanno aggiunte le condizioni in cui tale custodia cautelare viene scontata. Alcun rispetto vi è, infatti, della norma che prevede una sostanziale differenza tra i “definitivi” e tra coloro che sono ancora in attesa di giudizio. Il luogo di detenzione, infatti, dovrebbe essere diverso mentre ormai, non solo non vi è più alcuna sostanziale differenza tra Casa Circondariale e Istituto di Pena, ma, in alcuni casi, nella stessa cella possono essere ristretti condannati e imputati. Questi ultimi, inoltre, per legge, non possono essere destinatari di alcun trattamento finalizzato alla rieducazione, previsto esclusivamente per i detenuti definitivi. Tale differenziazione, invero, è solo formale, perché la percentuale di color che hanno la possibilità di essere avviati ad un percorso di recupero è, purtroppo, talmente bassa che la disparità non viene affatto avvertita. L’imputato-detenuto dovrebbe essere, per il Legislatore, un’eccezione. Dovrebbe scontare periodi di carcerazione brevissimi. Quindi non è previsto alcun trattamento, ma solo la detenzione. In attesa della sentenza, egli è sottratto anche alla Giurisdizione del Tribunale di Sorveglianza, mentre sconta una pena senza processo”²⁷.

²⁷ Riccardo Polidoro, Avvocato e Presidente dell’associazione “Il carcere possibile ONLUS”. Cit. estratta dal libro “Volontariato e carcere oggi” a cura di SEAC e CeSVoP, studi e ricerche – area socio-giuridica.

“Oggi la custodia cautelare è una pena anticipata”. (cit. Stefano Anastasia, Convegno “25 anni della Legge Gozzini”, Roma 10 Ottobre 2011)

Il sovraffollamento carcerario comporta problemi di ordine psico-sociale per i detenuti ed enormi costi come analizzato nel paragrafo successivo.

“Il sovraffollamento è una doppia pena”²⁸

2.2. Costo delle carceri per il Dap

Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria istituito dall'art. 30 della Legge 395/1990, nell'ambito del Ministero della giustizia, ha le seguenti competenze:

attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza negli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti e degli internati, nonché dei condannati ed internati ammessi a fruire delle misure alternative alla detenzione; coordinamento tecnico operativo, direzione ed amministrazione del personale e dei collaboratori esterni dell'Amministrazione; direzione e gestione dei supporti tecnici, per le esigenze generali del Dipartimento.

Dal 2000 ad oggi si è registrato un costo medio annuo per il Dap di 2 miliardi e mezzo di euro.

Nel 2008 la spesa è arrivata a quasi 3 miliardi €. Nello stesso anno l'assistenza sanitaria è divenuta competenza del Ministero della Salute, sottraendo così, 80 milioni di euro annui alla spesa complessiva.

Più dell'80% dei costi sono relativi al personale (polizia penitenziaria, amministrativi, dirigenti, educatori, etc.), il 13% al mantenimento dei detenuti (corredo, vitto, cure sanitarie, istruzione, assistenza sociale, etc.), il 4% per la manutenzione delle carceri e il 3% per il loro funzionamento (energia elettrica, acqua, etc.).

L'ammontare dei fondi stanziati non risulta collegato all'aumento della popolazione detenuta (tanto che dal 2007 ad oggi i detenuti sono aumentati del 50% e le risorse del Dap sono diminuite del 25%), quindi più persone ci sono in carcere e meno costerà il “mantenimento” di ciascuno di loro.

Così mentre il sovraffollamento ha raggiunto livelli mai visti (in 30 mesi i detenuti sono aumentati di quasi 30 mila unità: dai 39.005 del 1 Gennaio 2007 ai 67.961 del 31 Dicembre 2010), la spesa media giornaliera procapite è scesa a 113 euro (nel 2007 era di 198,4 euro, nel 2008 di 152,1 euro e nel 2009 di 121,3 euro).

Nel dettaglio, di questi 113 euro: 95,34 (pari all'85% del totale) servono per pagare il personale; 7,36 (6% del totale) sono spesi per il cibo, l'igiene, l'assistenza e l'istruzione dei detenuti; 5,60 (5% del totale) per la manutenzione delle carceri; 4,74 (4% del totale) per il funzionamento delle carceri (elettricità, acqua, etc.).

²⁸ Cit. Benedetto XVI in occasione della visita presso il carcere di Rebibbia N.C. (Roma) in data 18 Dicembre 2011.

Le risorse a disposizione sono talmente poche che i detenuti rischiano di non poter mangiare. Oltre al sovraffollamento nei penitenziari italiani si soffre anche per la carenza di fondi che mette a rischio il benessere degli ospiti delle strutture e gli operatori che ci lavorano.

Negli ultimi 10 anni il sistema carcerario italiano è costato alle casse dello stato oltre 28 miliardi annui di euro, ai quali vanno aggiunti gli stanziamenti per il “Piano straordinario di edilizia penitenziaria” (finora circa 600 milioni €) e la spesa per l’assistenza sanitaria ai detenuti, che dal 2008 è sostenuta dal Ministero della Salute per un importo medio annuo di 80 milioni €

Complessivamente, dal 2001 al 2010, le carceri sono costate alla collettività circa 29 miliardi €

Nel 2007 la spesa, pari a 3 miliardi e 95 milioni € ha segnato il massimo storico. Nel 2010, per effetto dei tagli imposti dalle ultime Leggi Finanziarie, la spesa è risultata essere di 2 miliardi e 770 milioni € in calo di circa il 10% rispetto al 2007.

Il 79,2% dei costi nel decennio sono stati assorbiti dai circa 48.000 dipendenti del Dap (polizia penitenziaria, amministrativi, dirigenti, educatori, etc.), il 13% dal mantenimento dei detenuti (corredo, vitto, cure sanitarie, istruzione, assistenza sociale, etc.), il 4,4% dalla manutenzione delle carceri e il 3,4% dal loro funzionamento (energia elettrica, acqua, etc.).

L’incidenza del costo relativo al personale negli ultimi 4 anni è aumentata di ben 5 punti percentuali (dal 79,3 del 2007 all’84,3% del 2010), quindi i “sacrifici” non si sono scaricati equamente sui diversi capitoli di spesa: al personale in 4 anni sono stati tolti 119.225.000 euro (circa il 5% del budget a disposizione nel 2007), mentre nello stesso periodo le spese di mantenimento dei detenuti, di manutenzione e funzionamento delle carceri hanno subito una decurtazione di 205.775.000 euro, pari al 31,2%.

Tabella n 3 Spesa Dap dal 2001 al 2010

Anni	Costo sistema penitenziario	Costo giornaliero per detenuto	Di cui spesi per il personale	% costi per il personale
2001	2.642.924.16	131,9	99,98	75,8
2002	2.574.577.019	126,7	95,92	75,7
2003	2.714.511.771	132,6	102,5	77,3
2004	2.715.386.64	131,7	102,1	77,5
2005	2.682.259.184	124,9	100,8	80,7
2006	2.924.779.269	154,8	123,4	79,7

2007	3.095.506.362	198,4	157,3	79,3
2008	3.040.850.195	152,1	121,4	79,8
2009	2.970.172.869	121,3	99,6	82,1
2010	2.770.841.742	113,0	95,3	84,3
	Totale: 28.131.809.215	Media: 138,7	Media: 109,8	Media: 79,2

(Il Centro Studi di Ristretti Orizzonti ha realizzato questa ricerca in base ai dati ufficiali forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Corte dei Conti e dal Ministero della Giustizia – Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria.)

Dal 2001 ad oggi il costo medio giornaliero di ogni singolo detenuto è stato di 138,7 € Tale costo è determinato da due elementi: la somma a disposizione dell'Amministrazione Penitenziaria e il numero medio dei detenuti presenti in un dato anno.

Escludendo i costi per il personale penitenziario e per l'assistenza sanitaria, che è diventata di competenza del Ministero della Salute, nel 2010 la spesa complessiva per il "mantenimento" dei detenuti è pari a 321.691.037 euro, quindi ogni detenuto ha a disposizione beni e servizi per un ammontare di 13 euro al giorno.

Tabella n 4 Costo medio giornaliero per detenuto

Costo medio giornaliero detenuto					
Anni 2002 - 2011					
(importi in euro)					
Numero detenuti per anno	Costo per il personale	Costo di funzionamento	Costo del mantenimento	Costo di investimento	Totali
2002 (55.670 detenuti)	95,92	4,74	18,36	7,69	126,71
2003 (56.081 detenuti)	102,55	4,37	18,10	7,59	132,61
2004 (56.500 detenuti)	102,15	4,08	18,98	6,46	131,67
2005 (58.817 detenuti)	100,84	3,39	18,34	2,37	124,94
2006 (51.748 detenuti)	123,41	4,21	21,19	6,03	154,84
2007 (44.587 detenuti)	157,38	6,00	26,83	8,23	198,44
2008 (54.789 detenuti)	121,40	4,76	18,04	7,85	152,05
2009 (63.095 detenuti)	99,68	3,49	10,86	7,22	121,25

2010 (67.820 detenuti)	95,34	5,58	7,78	6,11	114,81
2011 (67.174 detenuti)	98,95	4,03	6,48	3,35	112,81

(Il Centro Studi di Ristretti Orizzonti ha realizzato questa ricerca in base ai dati ufficiali forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Corte dei Conti e dal Ministero della Giustizia – Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria.)

Costo mensile per detenuto, anno 2010 (al netto delle spese del personale e delle spese sanitarie).

Tabella n 5 Voci di spesa

<i>Voci di spesa</i>	<i>% su spesa mensile per detenuto</i>	<i>Spesa mensile per detenuto (€)</i>	<i>Spesa totale 2010 per una presenza media di 67.156 detenuti (€)</i>
Esercizio di mezzi di trasporto	0,83	3,33	2.675.934
Manutenzione ordinaria degli immobili	3,92	15,67	12.600.041
Vitto detenuti	30,41	121,67	97.820.000
Servizi inerenti al mantenimento	0,64	2,55	2.047.754
Attività scolastiche, culturali, ricreative, sportive	0,87	3,5	2.811.541
Trattamento personalità ed assistenza psicologica	0,66	2,63	2.110.878
Asili nido	0,3	1,19	956.869
Acqua, luce, gas e telefoni, riscaldamento, tassa rifiuti	27,2	108,83	87.500.000
Arredi, funzionamento degli uffici	1,95	7,8	6.275.000
Mercedi ai lavoranti	16,85	67,43	54.215.128
Spese per il trasporto	4,48	17,94	14.426.995
Tossicodipendenze e infezione HIV	1,37	5,47	4.394.692
Interessi sul peculio dei detenuti	0,29	1,17	937.886
Spese per l'acquisto dei mezzi di trasporto	2,07	8,28	6.654.257
Macchine, attrezzature, impianti, arredamento	0,91	3,64	2.925.760
Mobilio e di dotazioni librarie	1,36	5,42	4.360.000
Industrie degli istituti	3,42	13,68	11.000.000

Attività agrarie	2,48	9,92	7.978.302
totali	100%	400,11	321.691.037

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica


Tra le “voci di spesa” i pasti rappresentano la maggiore (3,95 €al giorno), seguita dai costi di funzionamento delle carceri (acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, pulizia locali, riscaldamento, etc.), pari a 3,6 €al giorno, e dalle “mercedi dei lavoranti” (cioè i compensi per i detenuti addetti alle pulizie, alle cucine, alla manutenzione ordinaria, etc.), che concorrono per 2,24 €al giorno. Al riguardo va detto che il fabbisogno stimato per il funzionamento dei cosiddetti “servizi domestici” sarebbe di 85 milioni l’anno, ma nel 2010 ne sono stati spesi soltanto 54: i pochi detenuti che lavorano si sono visti ridurre gli orari e, di conseguenza, nelle carceri domina la sporcizia e l’incuria.

Per quanto riguarda i costi per la rieducazione, la spesa risulta a livelli irrisori: nel “trattamento della personalità ed assistenza psicologica” vengono investiti 2,6 €al mese (pari a 8 centesimi al Giorno). Appena maggiore il costo sostenuto per le “attività scolastiche, culturali, ricreative, sportive”: 3,5 €al mese, pari a 11 centesimi al giorno per ogni detenuto.

2.3 Confronto internazionale sulla concessione delle misure alternative alla detenzione

In questo paragrafo vengono messi a paragone con metodo quantitativo il numero dei soggetti sottoposti negli anni alle misure alternative al carcere, con Paesi quali la Francia e l’Inghilterra; inoltre saranno paragonati anche i dati dell’esecuzione della misura detentiva con quella non detentiva.

Grafico n 3 Serie storia dei soggetti in misura alternativa dalla libertà e dalla detenzione



Sotto il profilo quantitativo, vi è stato un notevole incremento delle pene non detentive.

Tale incremento non ha, tuttavia, comportato una parallela riduzione delle presenze negli istituti penitenziari; ed infatti già sono nuovamente oltre il limite della capienza tollerabile come nel periodo precedente la l. 241/2006 (concessione di indulto).

Il grafico illustra l'andamento parallelo di crescita, fino al 2005, per entrambe le modalità di esecuzione; si notino gli effetti dell'indulto del 2006.


Riassumendo la tabella precedente:

Grafico n 4: % incremento annuo

% incremento annuo		
08/07	09/08	10/09
+19,3	+12,9	+ 3,5
+39,0	+ 46,2	+ 48,7

Vediamo in quale condizione il condannato beneficia delle misure alternative alla detenzione:

Grafico n 5 stima concessione misure alternative in stato di detenzione e libertà




Da questo grafico possiamo evincere che nel momento in cui un soggetto si trova in espiazione di pena detentiva è assai difficile che venga richiesta l'espiazione della pena all'esterno dell'istituto.

Far evitare il passaggio del reo in carcere per l'accesso alle misure alternative sarebbe la situazione ottimale di espiazione penale.

Grafico n 6 Scenario globale e prospettiva locale

Scenario globale e Prospettiva locale

Detenuti e sanzioni non detentive in corso al 31.12 2010



I dati del Regno Unito riportano che hanno un tasso di detenuti elevato con conseguente sovraffollamento carcerario; allo stesso tempo, però, sono molto flessibili nella concessione delle misure alternative al carcere, utilizzandole come strumento di sfollamento degli istituti penali.

In Italia alcuni direttori di carceri, un partito politico e rappresentanze di operatori penitenziari oggi pongono come soluzione al sovraffollamento carcerario l'incentivo delle misure alternative come "modello da seguire" e l'amnistia. Il primo però, come abbiamo visto, è poco attuabile per la carenza di organico degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna. Un altro motivo della concessione "a gocce" delle misure non detentive in Italia, è molto legata all'idea di «Tolleranza0» della società, la quale, (soprattutto per colpa dei media) non sono nè a conoscenza degli effetti di queste misure (rischio recidiva del 18%) e gli effetti dell'espiazione di pena fino all'ultimo giorno in carcere (rischio recidiva del 79%).

Possiamo riassumere tutto in modo dettagliato in questo schema:

Grafico n 7 differenza tra Italia, Francia e Regno U.

Le cifre chiave - 1 gennaio 2011		
Italia	Francia	Regno U.
82.208 persone prese in carico	233. 566 persone prese in carico	319.124 persone prese in carico
14.247 in EPE 17,4%	173.022 in EPE 74%	237.507 in EPE 74,4%
67.961 detenuti 82,6%	60.544 detenuti 26%	81.617 detenuti 25,6%
221 istituti	189 istituti	136 istituti
58 UEPE 24 S.d.S.	103 SPIP	45 Aree EPE
45.196 dipendenti	35.121 dipendenti	71.648 dipendenti
43.548 personale istituti di cui 38.475 poliziotti altri 14%	31.075 personale istituti di cui 25.873 sorveglianti altri 26%	52.582 personale istituti di cui 33848 sorveglianti altri 52%
1648 personale EPE	4046 personale SPIP	19.066 personale Prob
2,77 miliardi budget	2,24 miliardi budget	3,60 miliardi budget
88,6% personale	55% personale	
9,3% funzionamento	29% funzionamento	

Fonte: I dati raccolti nel paragrafo 2.3 sono stati forniti personalmente dal dott. Eustachio Vincenzo Petralla in qualità di Direttore Generale dell'Esecuzione Penale Esterna.

2.4 Autolesionismi, suicidi e morti in carcere

Il fenomeno dell'autolesionismo va tenuto ben distinto dal suicidio. L'autolesionismo è, per lo più, un mezzo di comunicazione utilizzato da chi è privo di "voce" o ritiene di non possederne abbastanza da farsi sentire. È l'espressione di un'aggressività autodiretta, oppure volontà di ottenere un beneficio dal gesto o un atto di

protesta o di autodifesa. Il suicidio, invece, se pure è talvolta una forma di comunicazione, non chiede e né cerca risposta, ritenendo di aver trovato quella definitiva.

Quando, al posto di “malattia” l’ultimo termine viene sostituito dalla parola “morte”, possiamo trovarci di fronte ad un caso di suicidio.

Anche nel suicidio carcerario è presente un carattere di scelta oscura, imprevedibile, legata a dinamiche soggettive profonde, difficili da esplorare, che emergono spesso soltanto dopo l’atto. È difficile distinguere *ex ante* quale tra le persone astrattamente a rischio porrà in opera la scelta suicidaria. Sono statisticamente maggioritari i casi in cui, dopo che il suicidio è accaduto, si constata che nessuno avrebbe saputo prevederlo: non i compagni di cella, non gli amici, non i congiunti del detenuto, no il personale.

Tuttavia non è possibile fermarsi a questa considerazione che potrebbe precludere una sorta di fatalismo. Contro questo atteggiamento l’Ufficio Studi del DAP ha rilevato due dati macroscopici:

il **primo** di questo dati, ci rivela che la maggioranza dei suicidi avviene nel primo periodo dopo l’inizio della detenzione. È evidente che esiste lo *choc* da detenzione; che il “servizio nuovi giunti”, pur utile, non è ancora adeguato, (a volte neppure funzionante per carenza di risorse e/o personale) e comunque va potenziato; che occorrerebbe un rafforzamento, in particolare, della funzione di assistenza psicologica; che occorrerebbe anche una riflessione sulla logistica destinata alla prima fase della detenzione.

Il **secondo** dei dati ci dice che in un’elevata percentuale dei casi (circa 1/3) il rischio suicidario era stato avvertito dalla struttura e, ciononostante, non si è riusciti ad evitare l’evento.

La presegnalazione consente un’analisi dei casi da porre sotto osservazione. Purtroppo è capitato (e capita ancora oggi) che successivamente la segnalazione non vengono fatti interventi, persino in casi di maggiore allarme. È evidente che esistono fenomeni di trascuratezza, di adempimento burocratico e stanco dei propri compiti. Tuttavia di gran lunga superiore è la pesantezza della struttura, tuttora organizzata come una macchina che non si occupa tanto di verificare la capacità di raggiungere risultati, quanto, di assicurare se stessa nell’adempimento di compiti preassegnati e formalizzati.

Tabella n 6: tassi di suicidio dal 1990 al 2009

Anni	Presenza media detenuti	Suicidi	Tasso suicidi su 10000	Tentati suicidi	Tasso tentati suicidi su 10000	Normative
1990	31.676	23	7,26	489	154,37	
1995	50.448	50	9,91	868	172,05	
2000	53.322	61	11,40	892	167,28	

2002	55.670	52	9,35	907	163,62	Legge Bossi-Fini sull'immigrazione
2004	55.750	52	9,33	713	127,89	
2005	57.796	57	9,87	750	129,76	Legge "ex Cirielli"
2006	49.264	50	10,16	640	129,91	Indulto; Legge Fini- Giovanardi sulle droghe
2007	44.233	45	10,17	610	137,90	
2008	51.167	46	8,99	683	133,48	
2009	61.803	72	11,64	860	139,15	
Media Italia (1990- 2009)	49.329	51,35	10,19	742	148,89	

(Il Centro Studi di Ristretti Orizzonti ha realizzato questa ricerca in base ai dati ufficiali forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Corte dei Conti e dal Ministero della Giustizia – Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria.)

L'affollamento degli istituti di pena - al contempo causa ed effetto di molte delle carenze dell'organizzazione della vita carceraria, in Italia come in altri paesi - è un fattore strettamente correlato al tasso di suicidi in carcere. Laddove il numero delle presenze risulta eccedente la capienza delle strutture, il ricorso al suicidio si fa sensibilmente più frequente. Le implicazioni di questo dato, sono molte e complesse: investono la cultura giuridica e la politica penale del nostro paese e sollevano interrogativi di non facile soluzione sulla funzione del carcere come modo e luogo privilegiato (e, nei fatti, pressoché esclusivo) di espiazione della pena.

Rispetto a 40 anni fa, il tasso di suicidi è più che triplicato, mentre il tasso dei tentati suicidi è aumentato di circa 15 volte. E mentre negli anni '60 il tasso di suicidio tra la popolazione carceraria aveva una frequenza 6 volte maggiore rispetto alla media della popolazione italiana, questo rapporto è salito a 20 negli anni 2000.

Il rapido aumento della popolazione carcerata (da 39 a 67mila in tre anni, come si è detto) è probabilmente connesso in particolare a 3 leggi: la legge "Bossi-Fini" sull'immigrazione, la legge "ex Cirielli" e la legge "Fini-Giovanardi" sulle droghe. Le leggi sull'immigrazione e sulle droghe hanno aumentato le possibilità di detenzione per comportamenti che non sono compresi tra i "reati gravi", ma che sono diffusi tra la popolazione. La legge "ex Cirielli" invece, oltre che diminuire i tempi di prescrizione di reati anche gravi, aumenta le pene per i recidivi e li priva della possibilità di godere di misure alternative al carcere. Il mix tra

alta diffusione di certe tipologie di reato (immigrazione clandestina e violazione legge sulle droghe) e impossibilità di usufruire di misure alternative per i recidivi, ha portato al sovraffollamento carcerario che stiamo vivendo.

Il rapporto tra tasso di suicidi dentro e fuori dal carcere, vede il nostro Paese in una situazione non buona: 13 volte superiore a quella della società esterna.

Tabella n 7 numero morti e suicidi dal 2000 a oggi

Anni	Suicidi	Totale morti
2000	61	165
2001	69	177
<u>2002</u>	52	160
<u>2003</u>	56	157
<u>2004</u>	52	156
<u>2005</u>	57	172
<u>2006</u>	50	134
<u>2007</u>	45	123
<u>2008</u>	46	142
<u>2009</u>	72	177
<u>2010</u>	66	184
<u>2011</u>	66	186
2012*	13	34
Totale	705	1.967

* Aggiornamento al 10 Marzo 2012

(Il Centro Studi di Ristretti Orizzonti ha realizzato questa ricerca in base ai dati ufficiali forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Corte dei Conti e dal Ministero della Giustizia – Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria.).

La situazione nelle carceri italiane, è davvero insostenibile.

Nel 2011 vi sono state 186 morti, 66 suicidi: 44 per impiccagione, 12 per inalazione gas (da bomboletta butano), 6 per avvelenamento, 4 per soffocamento.

CAP. 3 Gli effetti somatici, psicologici e sociali della carcerazione

«Il carcere è un luogo di sepolti vivi». «Nella classifica degli eventi esistenziali più drammatici, la carcerazione viene al terzo posto dopo la morte di un figlio e la morte della moglie. In un contesto drammatico dove dominano la miseria e la promiscuità, attualmente le carceri sono degli enormi serbatoi, dove la società, senza eccessive remore, continua a rinchiudere una marea di tossicodipendenti, di extracomunitari, di disturbati mentali, sembra un tentativo per neutralizzarli e renderli inoffensivi. I numeri parlano fin troppo chiaro e sono numeri preoccupanti, mai raggiunti nella storia del nostro Paese, che rendono tutto più complicato. Sovraffollamento vuol dire inevitabilmente minor vivibilità per i detenuti. Ci troviamo di fronte uomini e donne degradati ed umiliati. Prevalgono i "poveri diavoli", i cosiddetti "cani senza collare", tutti appartenenti agli strati sociali più deboli e poveri, "allevati" sui marciapiedi e nei sobborghi delle città»²⁹.

I detenuti sono dei residui di umanità che vivono al di fuori dei cicli della natura. Il carcere li condiziona, li disumanizza, li modifica, li peggiora sia fisicamente che psicologicamente. Non indossano più il pigiama a strisce, non portano sul camiciotto o sul berretto il numero di matricola, ma resta purtroppo la realtà di rappresentare un numero, talora un fascicolo. «Il carcere è una chirurgia dell'anima. Il carcere è malattia»³⁰.

Entrando in questo microcosmo infernale riusciamo ad afferrare un'atmosfera infelice, irreali, dove i detenuti si muovono come robot. I ritmi, le abitudini, i confini esistenziali risultano alterati. Tutto viene modificato da una realtà lontana anni luce dai normali percorsi quotidiani. Il carcere modifica tutto: il tuo essere, il tuo sorriso, i tuoi pensieri, il modo di camminare, di amare, di credere, di sperare, di sognare. Il carcere è responsabile di questa spoliatura umana, sociale dell'uomo, è un mondo sperimentale di regressione.

La realtà quotidiana è piena di desolazione. È un simulacro di vita, con profonde lacerazioni psicologiche. Spesso diventa criminogeno, quasi sempre abbrutisce. La solitudine in carcere diventa una penosa radice del deterioramento dell'uomo, dell'invecchiamento delle emozioni. Rimane, del resto, facilmente intuibile lo stato d'animo di chi, improvvisamente sradicato dagli affetti, dalle proprie abitudini, dai propri interessi, dal proprio ambiente è costretto, un giorno, a varcare il portone del carcere. Vede cadere inesorabilmente tutto intorno a sé. Prende corpo vigorosamente l'idea di rovina, l'angoscia, il vuoto esistenziale, il senso di emarginazione dalla società, l'umiliazione insita nella posizione stessa di detenuto, l'incertezza e la paura del proprio futuro e molto spesso il rimorso che preme. Al di là delle sbarre il detenuto non si sente più un uomo, il carcere si delinea a questo punto come un luogo per il suo completo annientamento.

²⁹ www.ristretti.it Francesco Ceraudo (Dirigente Sanitario Casa Circondariale di Pisa).

³⁰ www.ristretti.it Francesco Ceraudo (Dirigente Sanitario Casa Circondariale di Pisa).

Gli eventi che vi accadono, i sentimenti, le emozioni, le paure e le speranze, gli odi e gli amori assumono uno strano contorno di irrealtà, caricandosi di significati di allarme e di allusione. Il detenuto vive la vita a rischio di un uomo braccato. Si sente soprattutto respinto, vomitato dalla società. Il detenuto è ormai un altro. “Alterato, demodulato, violentato nei suoi connotati essenziali, il detenuto è ormai un corpo invecchiato in fretta, un volto anonimo, uno sguardo spento nel vuoto”³¹.

Sono pochi quei detenuti che reagiscono, che riescono a resistere e a vincere l’ambiente; molti sono, invece, quelli che lo subiscono. In carcere si subiscono gravi umiliazioni relativamente al sesso, al movimento fisico, alla vista, all’udito, al linguaggio. In ogni sistema penitenziario vi è purtroppo una contraddizione di fondo duplice: da una parte si ha la pretesa di insegnare al detenuto il modo di vivere e di comportarsi nel mondo libero, e nello stesso tempo lo si costringe a vivere nel carcere che di quel mondo è l’antitesi. L’idea della pena che c’è oggi è sempre ed esclusivamente l’idea che la pena deve far soffrire, e la sofferenza deve essere prima di tutto fisica, nonostante la costituzione dica che la pena non può consistere in un trattamento inumano e degradante. Paradossalmente, la pena come sofferenza fisica diventa, per la persona detenuta, una specie di anestetico; quanto più invece è mite, tanto più costringe ad una assunzione di responsabilità.³²

La vita carceraria, estremamente burocratizzata, comprime il personale esercizio dei diritti individuali soffocati da un’infinita serie di norme disciplinari, spinge l’individuo a chiudersi nell’incapacità di far fronte, in modo autonomo, alle proprie necessità. Nel carcere prende corpo la percezione di sé come “persona senza più diritti”, la persona detenuta si trova infatti in una situazione di mancanza di autodeterminazione.

*“ I detenuti, quando gli si chiede qual è il momento peggiore, rispondono unanimi: la mattina, quando ci si sveglia. Ogni volta ci si accorge di dove si è”.*³³

“Lo svegliarsi la prima notte in carcere è una cosa orrenda”. Pellico.

Le persone ristrette sono soggette al trauma della carcerazione, che è una entità clinica che ha delle caratteristiche particolari presenti in tutte le persone (più o meno gravi a seconda delle risorse personali dell’individuo) per mancanza di intimità, promiscuità forzata, perdita dell’affettività. Il detenuto prende coscienza del suo “status” diventando una “figura anonima in un gruppo subordinato”.

Inevitabile risulta l’attraversamento di una fase di crisi per superare la quale il detenuto mette in atto un complesso processo di trasformazione, che varia da individuo ad individuo, ma di cui si può tentare di dare una descrizione tesa a sottolinearne alcuni tratti pressoché comuni a tutti i detenuti nel corso della loro reclusione.

Elemento responsabile del fenomeno è senza dubbio la “privazione della libertà”, ma anche altri fattori contribuiscono ad “interferire con l’equilibrio psicosociale del soggetto detenuto”:

a) **Spazio:** la restrizione è dovuta al vivere in una “cella”, fa sì che al detenuto implica una limitazione psicologica; è il luogo dove avvengono la maggior parte delle sue azioni sociali.

b) **Tempo:** imposto e regolamentato dalle norme carcerarie con la monotonia dei suoi ritmi

³¹ www.ristretti.it Francesco Ceraudo (Dirigente Sanitario Casa Circondariale di Pisa).

³² “Per non morire di carcere. Esperienze di aiuto nelle prigioni italiane tra psicologia e lavoro di rete” a cura di Giorgio Concato, Salvatore Rigione. Ed. Franco Angelini, 2005

³³ Adriano Sofri “Le prigioni deli altri” Sellerio Ed. Palermo, 1993, p. 105

rigidamente fissati che annullano qualsiasi prospettiva di futuro, limitando l'attenzione ad uno stretto presente.

c) **Esigenze istintivo-affettive e legami preesistenti:** brusca interruzione dai riferimenti abituali che incidono sul suo equilibrio psicosociale.

d) **Sistema relazionale:** è impedita la possibilità di scelta.

In ogni detenuto si verifica uno squilibrio psico-emozionale a causa dell'amplificazione ed estremizzazione delle emozioni. Ne elenco alcune:

La **rabbia:** derivante dall'esposizione al pubblico giudizio, il rifiuto sociale e parentale, per la privazione della libertà.

La **gioia:** trova spazio nel colloquio come unico legame con il passato, con la rassicurazione che non è solo e che qualcuno lo può aiutare ad avere una garanzia e un futuro.

La **riflessione:** è sempre in opera, seppur con la difficoltà derivante della mancanza di intimità (intesa come anche lo star soli con i propri pensieri); avviene una riflessione, una sorta di riavvolgimento del film della propria vita, aumenta il livello di ansia per la perdita della libertà decisionale.

La **tristezza:** è una conseguenza della riflessione, la carcerazione viene vissuta come un lutto, un abbandono, una separazione, una perdita e spesso anche come un addio a qualcuno caro.

La **paura:** di perdere gli affetti, di non poter sostenere gli eventi, le malattie etc. Le conseguenze della incarcerazione sono la destrutturazione psico-emotiva del soggetto, l'insorgenza di modificazioni sensoriali.

Fedor Dostoevskij, uno dei più grandi scrittori russi, che con la vita da galera l'ha conosciuta per dieci lunghi anni, scriveva più di centocinquant'anni fa, in "Ricordi della casa dei morti": *"Ogni uomo, chiunque egli sia e per quanto avvilito, pur tuttavia anche se istintivamente, che se inconsapevolmente, pretende che si rispetti la sua dignità umana. Il detenuto medesimo sa di essere un detenuto, un reietto, e conosce il suo posto di fronte ai superiori; ma con nessun marchio, con nessuna catena potrai fargli dimenticare che è un uomo. E poiché egli è in realtà un uomo, di conseguenza bisogna anche trattarlo umanamente"*.³⁴

3.1 Le istituzioni totali

Le organizzazioni sociali – o istituzioni nel senso comune del termine - sono luoghi, locali o insieme di locali, edifici, costruzioni, dove si svolge con regolarità una certa attività. Ogni istituzione si impadronisce di parte del tempo e degli interessi di coloro che da essa dipendono, offrendo in cambio un particolare tipo di mondo: il che significa che tende a circuire i suoi componenti in una sorta di azione inglobante.

³⁴ Ristretti Orizzonti", anno 13, numero 3- maggio-giugno 2011, Ornella Favero (p. 13, Un trattamento UMANO può umanizzare chiunque)

Nella nostra società occidentale ci sono tipi diversi di istituzioni, alcune delle quali agiscono con un potere inglobante. Questo carattere inglobante o totale è simbolizzante nell'impedimento allo scambio sociale e all'uscita verso il mondo esterno, spesso questo carattere globale è radicato nelle stesse strutture fisiche dell'istituzione: porte chiuse, alte mura, filo spinato, rocce, corsi d'acqua, foreste o brughiere. Erving Goffman le denomina "istituzioni totali".³⁵

Le istituzioni totali possono essere raggruppate – grosso modo – in cinque categorie:

- 1- Le istituzioni nate a tutela di incapaci non pericolosi (istituzioni per vecchi, ciechi etc)
- 2- Luoghi istituiti per coloro che, incapaci di badare a sé stessi, rappresentano un pericolo – anche se non intenzionale - per la comunità (Ospedali psichiatrici etc)
- 3- Istituzioni con finalità di protezione per la società, nel qual caso il benessere delle persone segregate non è la finalità immediata dell'istituzione che li segrega (prigioni, campi di concentramento etc)
- 4- Istituzioni create al solo scopo di svolgervi una certa attività, che trovano la loro giustificazione sul piano strumentale (collegi, campi di lavoro etc)
- 5- Organizzazione definite come "staccate dal mondo" che però hanno anche la funzione di servire come luoghi di preparazione per religiosi (monasteri, conventi etc)

Uno degli aspetti sociali fondamentali nella società moderna è che l'uomo tende a dormire, a divertirsi e a lavorare in luoghi diversi, con compagni diversi, sotto diverse autorità o senza alcuno schema razionale di carattere globale. Caratteristica principale delle istituzioni totali può essere appunto ritenuta la rottura delle barriere che abitualmente separano queste tre sfere di vita. Primo, tutti gli aspetti della vita si svolgono nello stesso luogo e sotto la stessa unica autorità. Secondo, ogni fase delle attività giornaliere si volge a stretto contatto di un enorme gruppo di persone, trattate tutte allo stesso modo e tutte obbligate a fare le medesime cose. Terzo, le diverse fasi delle attività giornaliere sono rigorosamente routinarie secondo un ritmo prestabilita che le porta dall'una all'altra, dato che il complesso di attività è imposto dall'alto da un sistema di regole formali esplicite da un unico piano razionale, appositamente designato al fine di adempiere allo scopo ufficiale dell'istituzione.

Il fatto cruciale delle istituzioni totali è dunque il dover "manipolare" molti bisogni umani per mezzo dell'organizzazione burocratica di intere masse di persone. Quando si agisce su gruppi di individui, accade che siano controllati da un personale la cui principale attività non risulta la guida o il controllo periodico, quanto piuttosto la sorveglianza particolare, che è quella di chi controlla che ciascun membro faccia ciò che gli è stato chiesto di fare, in una situazione dove si tenderà a puntualizzare l'infrazione dell'uno contrapponendola all'evidente zelo dell'altro che, per questo, verrà costantemente messo in evidenza.

³⁵ "Erving Goffman Asylums "Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza". Biblioteca Einaudi, 1961 (copyright 2003)

*“Il momento in cui si entra in galera è sempre orribile; ma il giorno in cui se ne esce è doloroso. È difficile pensare a quelli che aspettano fuori perché il pensiero di quelli che si lasciano dentro è forte.”*³⁶

Il dott. Tamburino³⁷ sostiene che: “La pena carceraria si presenta oggi come una struttura costosa, oltre che perennemente in crisi. Appare questa forma sanzionatoria nata come ‘risposta medicinale’ alla macelleria dei supplizi, essa pure una ‘pena chirurgica’. Perché amputa. Amputa pezzi di vita. Amputa sottraendo: salute, personalità, funzioni fisiologiche essenziali allo sviluppo della persona. Una silenziosa e continua produzione patogena è radicata nella ‘*poena medicinalis*’ penitenziaria.”

La pena detentiva, apparentemente mite e ragionevole, attua, infatti, una condizione affatto innaturale: la privazione della libertà dell’uomo. Chi è costretto a soffrire un tempo di detenzione in carcere – statisticamente – vedrà sensibilmente ridotta e per sempre la qualità e la quantità della sua vita. La riduzione nell’aspettativa di vita (qualitativamente e quantitativamente intesa) per il detenuto è una conseguenza del carcere o è la ragione stessa per cui si infligge la pena del carcere?³⁸

L’ingresso di una persona in carcere (tipica istituzione totale) è senza dubbio un evento traumatico che comporta tra l’altro tutta una serie di modificazioni sia nelle abitudini e nei modi di vita, sia soprattutto, provocando danni consistenti da un punto di vista strettamente fisiologico e, ancora più importante, da un punto di vista psico-sociale.

*“Così il carcere, come ogni isola (era lì che si insediavano le galere più lugubri, isole su isole) conserva tenacemente il passato, nei muri e nelle abitudini, penosa archeologia al riparo dalle visite guidate. In realtà anche questa inerzia opprimente ha la sua principale ragione nella persuasione ancora diffusissima, e forse più diffusa che in altri tempi, che il carcere sia un giusto castigo, e che sia tanto più giusto quanto più penoso”.*³⁹

Si affronterà ora più dettagliatamente alcune conseguenze patite in condizione carceraria.

3.2 La riduzione e la mortificazione del sé

La carcerazione comporta innanzitutto una modificazione del concetto dell’idea che ciascuno ha di sé stesso. Il processo di alterazione dell’identità è chiamato riduzione ed alterazione del sé ed avviene primariamente a causa delle barriere che l’istituzione erige tra il detenuto ed il mondo esterno.

Nella vita civile, una persona normalmente ricopre diversi ruoli a seconda delle attività che svolge e degli ambienti in cui si trova; il carcere invece spoglia l’individuo di qualsiasi ruolo ricoperto in precedenza.

³⁶ Adriano Sofri “Le prigioni deli altri” Sellerio Ed. Palermo, 1993 p. 143

³⁷ Giovanni Tamburino, Direttore Ufficio Studi e Ricerche Amministrazione Penitenziaria; Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma; coordinatore nazionale dei Magistrati di Sorveglianza; nominato il 3 Febbraio 2012 capo del Dap

³⁸ “Per non morire di carcere, esperienze di aiuto nelle prigioni italiane tra psicologia e lavoro di rete” a cura di Giorgio Concato, Salvatore Rigione, FrancoAngeli 2005

³⁹ Adriano Sofri “Le prigioni deli altri” Sellerio Ed. Palermo, 1993, p. 133

Secondo Goffman la privazione di ruoli importanti per l'individuo costituisce una prima causa che determina l'alterazione del sé e comportando in alcuni casi una grave mancanza di autostima. Lo stesso autore afferma che un'altra forma di mortificazione del sé è data dalla violazione del proprio spazio privato. In carcere non esiste privacy: i detenuti sono continuamente esposti agli sguardi degli agenti o dei loro compagni. Questa convivenza forzata è vissuta come una sorta di contaminazione fisica, tanto è vero che molti detenuti adottano dei veri e propri comportamenti ossessivi nei confronti della pulizia quasi per difendersi dalla presenza indesiderata degli altri. L'esposizione contaminante non si verifica solo nella condivisione degli oggetti ma anche nel carattere forzatamente pubblico di alcuni eventi particolarmente importanti come, ad esempio, quello delle visite con i propri cari che avviene in una stanza comune sotto gli occhi degli agenti e degli altri detenuti. Nonostante la legge vieti la separazione attraverso un vetro tra il detenuto e la persona che lo va a trovare, in alcune carceri italiane ancora esistono.

Un altro dei momenti della vita di un detenuto in cui si può constatare il fenomeno di contaminazione ed invasione del sé è quello della perquisizione personale e della cella. Spesso la modalità con cui avviene questo procedimento è molto violenta e, penetrando nelle riserve private della persona, viola i territori del suo sé.

Si può anche parlare di una contaminazione del sé legata alla dimensione spaziale. In carcere, infatti, si assiste ad un capovolgimento delle normali relazioni spaziali; nel timore di invadere il "territorio" altrui e per reagire all'invasione del proprio spazio da parte dell'istituzione, il detenuto tende a mantenere le distanze dagli altri, per poter costruirsi un proprio angolo d'identità inviolato.

Un altro fenomeno, forse meno diretto e più difficilmente osservabile, che contribuisce sicuramente alla mortificazione del sé, è "l'effetto circuito" che consiste nella rottura della relazione abituale tra l'individuo che agisce ed i suoi atti. Molto spesso infatti la cosa o la persona che causa una reazione difensiva del detenuto, fa sì che generi un pretesto per potersi rivalere su di lui; così, l'individuo è costretto ad accettare circostanze o comportamenti che contrastano con la propria idea di sé, essendo consentita solamente una stretta gamma di reazioni espressive con cui difendersi.

Anche la procedura d'ammissione alla casa di reclusione è un evento particolarmente traumatico e rappresenta uno dei primi modi attraverso cui l'istituzione mortifica l'individuo: il neo recluso inizia ad essere codificato e plasmato dall'amministrazione carceraria che, in questo modo, lo spersonalizza e "cosifica" riducendo il suo valore a quello di un semplice numero di matricola.

Il processo di mortificazione del sé, come del resto anche tutti gli altri deficit psico-sociali indotti dal carcere, non sono da considerarsi fenomeni indipendenti dalle alterazioni bio-fisiologiche sopra esposte ma, piuttosto, i due livelli di funzionamento individuale sono ritenuti strettamente collegati l'uno all'altro poiché si influenzano a vicenda.

Si è cercato di individuare alcune delle cause che possono contribuire ad una modificazione più o meno permanente dell'identità di una persona, purtroppo però gli effetti negativi della detenzione non si limitano a quelli sopra esposti.

3.2.1 La sindrome di prigionizzazione

Donald Clemmer focalizza l'attenzione sul concetto di assimilazione intesa come "processo di acculturazione" in un gruppo formato da membri, all'origine chiaramente diversi, portati a "condividere sentimenti, ricordi e tradizioni del gruppo preesistente". Tale processo risulta lento, graduale, fornito di un grado di consapevolezza più o meno alto, fino al punto di imparare un numero sufficiente di elementi culturali tipici, tanto da riceverne caratterizzazione di appartenenza.

Tradotto in ambiente carcerario, il fenomeno dell'assimilazione assume il termine proprio di "prigionizzazione" (dall'espressione inglese 'prison') alias "prigionizzazione" (nella traduzione in lingua italiana), stando ad "indicare l'assunzione in grado maggiore o minore del folklore, dei modi di vita, dei costumi e della cultura generale del penitenziario". Questa è un'altra delle conseguenze negative del regime carcerario. Bisogna però specificare che l'influenza che questo fenomeno e, più in generale anche tutti gli altri disturbi o alterazioni della sfera psico-sociale hanno sul detenuto, dipendono in primo luogo dalla personalità e dalla capacità di adattamento dell'individuo stesso.

Clemmer utilizza il termine "prigionizzazione" per indicare l'assunzione in grado maggiore o minore dei modi di vita dei costumi e della cultura generale del carcere.

Secondo questo autore la sindrome di prigionizzazione è un tentativo ben riuscito dell'istituzione carceraria che, allo scopo di garantire un ordine e un controllo al suo interno, ricerca l'uniformità dei comportamenti e degli atteggiamenti dei detenuti attraverso l'imposizione di abitudini e modalità di vita comuni.

Gli studiosi di questa sindrome sostengono che una permanenza prolungata negli istituti di pena produce:

- erosione dell'individualità: cioè un deficit nella capacità individuale di pensare ed agire autonomamente;
- deculturazione: ossia perdita della cultura che l'individuo aveva prima di entrare in carcere;
- estraniamento: ovvero incapacità, una volta rilasciato, di adeguarsi all'ambiente esterno;
- danni fisici e psicologici;
- deprivazione sensoriale: ovvero adattamento alla povertà degli stimoli e al ritmo dell'istituzione.

Anche se alcuni di questi effetti possono essere presenti in molti casi è opportuno precisare che gli studi sperimentali sulla sindrome da prigionizzazione (sicuramente legati alla lunga carcerazione) hanno dimostrato che non si tratta di un fenomeno ad andamento lineare e non è uniformemente distribuito nella popolazione carceraria. Probabilmente le persone più a rischio sono quelle con un livello culturale più basso e che sono professionalmente non qualificati.

Comunque, la prigionizzazione, intesa appunto come acquisizione della cultura che vige in un istituto di pena, rappresenta l'aspetto più preoccupante del fenomeno perché è responsabile della risposta individuale alle influenze che rendono più profonda la criminalità e l'anti-socialità e che fanno del detenuto un esponente caratteristico dell'ideologia criminale nella comunità carceraria.

3.2.1.1 Il corpo incarcerato

“La galera è galera, non dimenticarlo: le tue finestre hanno grate, le tue porte – hai due porte infatti - sono di ferro ed hanno un fragore di ferro; di notte, a ogni ora, passa con passo greve un ceffo di guardia, accende la luce e guarda dentro; non dimenticare che tutti urlano; che se vuoi farti consegnare un paio di scarpe portate dai tuoi devi compilare un modulo con su scritto: ‘Prega...’; che è vietato ricevere delle uova; che è vietato ricevere dell’olio d’oliva. Che sei prigioniero”⁴⁰.

Foucault dichiara che la prigione, la reclusione, i lavori forzati, il bagno penale, l’interdizione di soggiorno, la deportazione etc, sono sempre delle pene fisiche. In carcere il corpo si trova in posizione di strumento o di intermediario; il corpo, in questo caso, è irretito in un sistema di costrizioni e di privazioni, di obblighi e di divieti. La sofferenza fisica, il dolore del corpo, non sono più elementi costitutivi della pena. “Il castigo è passato da un’arte di sensazioni insopportabili ad una economia di diritti sospesi”. Nelle nostre società, i sistemi punitivi devono essere posti in una certa ‘economia politica’ del corpo: anche se non si richiamano a castighi violenti o sanguinosi, anche quando utilizzano metodi ‘dolci’ che rinchiudono o correggono, è pur sempre del corpo che si tratta – del corpo e delle sue forze, della loro utilità e docilità, della loro ripartizione e sottomissione.⁴¹

Bock (1984) afferma che tutti gli studi compiuti sulle stimolazioni sensoriali hanno dimostrato che esse sono indispensabili a qualsiasi età per un sano sviluppo e mantenimento della personalità e che costituiscono una necessità primaria, infatti la deprivazione sensoriale ed emotiva provoca nell’uomo dei gravi danni fisici e psicologici fino, se prolungata, a provocarne la morte. Il nostro corpo, dunque, è un corpo-in-relazione proprio perché la sua sopravvivenza è strettamente legata alla possibilità di instaurare un rapporto con gli altri, senza la quale sarebbe impossibile la vita stessa.

Ad inizio anni ‘90 sono state fatte alcune ricerche che indagavano sui problemi e malesseri nel primo anno di detenzione. Si inizia con le vertigini intese come smarrimento visivo e perdita dell’equilibrio; infatti circa un quarto degli «entranti»⁴² in carcere ne soffre. Si può forse ricondurre questo malessere allo smarrimento di trovarsi in un nuovo ambiente (chiuso), senza via d’uscita.

Tutti i sensi sono coinvolti; il carcere di fatto elimina o riduce la forza dei sensi.

Successivamente viene intaccato l’olfatto. I detenuti, dal 15 al 40%, segnalano di non sentire più gli odori e i profumi, l’olfatto si anestetizza perché l’odore del carcere è pesante, stagnante, penetrante.

Il gusto (soprattutto se al palato arrivano solo sapori passati dal vitto carcerario) è come l’olfatto, i sapori si assomigliano tutti, il cibo è come se avesse un unico ‘gusto universale’. Al colloquio i familiari portano i cibi cucinati da casa; quei cibi che tante volte, prima i reclusi, avevano assaporato, questo permette loro di poter “evadere” con la mente assaporando quello “che è di casa”.

Il carcere condanna sicuramente ad avere la vista corta: muri, porte e cancelli limitano l’orizzonte.

⁴⁰ Adriano Sofri “Le prigioni degli altri” Sellerio Ed. Palermo, 1993, pagg. 56 - 57

⁴¹ Michel Foucault “Sorvegliare e punire, nascita della prigione”, Einaudi 1975

⁴² La parola “entranti” è tipica del gergo carcerario, la quale, sta a significare i soggetti in ingresso all’interno dell’istituto penitenziario

Annino Mele: “(...) Perciò sono rimasto alcuni giorni senza la seconda grata. Non puoi immaginare, mia cara amica, il senso d’aria e di luce che m’ha invaso. Un allargamento inebriante. Potevo allungare le mani oltre le sbarre e questo semplice gesto mi faceva provare un’intensa sensazione di libertà. (...) Non è uno scherzo e non lo è per il semplice fatto che ventiquattro ore su ventiquattro, un anno dietro l’altro, tu sei ridotto a vivere in anguste celle, con i muri che spezzano i tuoi sguardi pochi centimetri più in là del tuo naso”.⁴³ Questa è legata sia alle condizioni d’illuminazione e dall’orizzonte ridotto a causa dello spazio ristretto della cella e delle numerose grate dei cancelli, trasformando così lo sguardo da “lungo” a “corto”.

L’udito diventa sempre più acuto. I detenuti devono sopportare le grida dei richiami e dei lamenti; il rumore delle grandi chiavi che girano nelle serrature delle celle e dei cancelli; il forte rumore del “controllo sbarre” in cui gli agenti di custodia senza preavviso (anche in piena notte) prendono a ‘manganellate’ le sbarre per mantenere la sicurezza. Accade che sopraggiunge la sordità come difesa.

Anche il tatto viene inevitabilmente coinvolto in quest’azione distruttiva e degradante per l’uomo a causa della privazione del contatto con vari tipi di materiali (vetro, metallo etc), ma anche il contatto fisico con qualcuno in quanto vengono a mancare i gesti più semplici che servono a dimostrare affetto.

Esaminando come viene distorta l’esperienza tattile ad opera del carcere, sembra opportuno precisare che il tatto non è considerato qui semplicemente come uno dei cinque sensi appartenenti all’essere umano bensì come prima modalità per entrare in contatto con gli altri, per stabilire cioè una relazione. Si sa, infatti, che la prima forma con cui un genitore entra in rapporto con il neonato è, per l’appunto, quella delle carezze, delle coccole, una relazione “tattile”, insomma.

Il tatto in carcere manca di stimoli e, quando esiste, è generalmente violento. Si pensi agli episodi di pestaggio sui detenuti da parte degli agenti penitenziari oppure alle risse che poi sfociano in azioni violente tra i reclusi stessi.

Ma non c’è solo l’aggressione “esplicita” dei maltrattamenti fisici bensì anche quella più sottile delle perquisizioni. L’estrema violenza con cui spesso viene attuata questa pratica, infatti, mina ed invade profondamente i territori del sé e lascia un segno profondo nell’identità della persona.

Più difficilmente localizzabile ma molto diffusa è l’astenia (più del 60% dei reclusi ne parla come ‘senso di debolezza’, e la percentuale è la stessa dopo un anno); inoltre mancanza di concentrazione, difficoltà nel prendere delle decisioni (eventualità molto ridotta in carcere); vuoti di memoria e addirittura impossibilità di ricordare.

Anche le sensazioni di caldo e freddo spesso sono distorte, oltre alle vampate di calore, la sensazione di freddo è quella più diffusa.

Inoltre ci sono le turbe del transito intestinale, che si possono ricondurre alla mancanza di moto, alla dieta, ma anche al fatto di dover sempre condividere i gabinetti. Gli spazi ristretti causano anche questo.

⁴³ Anonimo Mele, , Mai, Edizioni Sensibili alle foglie, 2005, pag. 82

“Non puoi parlare della tua cella, non renderebbe l’idea, bisognerebbe aggiungerci il buio, l’odore, il freddo, la luce che ti viene accesa e spenta a una determinata ora. Bisognerebbe metterci l’audio per sentire lo choc di quei manganelli-sveglia, tutta quella confusione, anche quella del silenzio. È un silenzio diverso, animato dalle voci dei fantasmi di tutti quelli che osno già passati in quella cella, dalle loro angosce che tu in qualche modo avverti. Dalle loro urla”⁴⁴.

“In carcere non si va da nessuna parte. Non si cammina: si fa del moto, un moto senza luogo, un moto perpetuo e astratto, una ginnastica per il giorno in cui si ricomincerà a camminare, liberi di andare in un posto o in un altro, o di star fermi. La galera è un mondo di ripetizione, di riproduzione. Un posto dell’attesa e della pazienza simulata, del fare disfare e rifare; del tempo sospeso. La galera è un teatro, e come nel teatro si invecchia persino in un modo truccato”⁴⁵.

3.2.1.2. La fabbrica dei finti bambini

Come già emerso nella definizione di istituzione totale, una delle caratteristiche principali dell’istituzione carcere è il suo carattere inglobante, cioè la sua capacità di organizzare l’intera giornata dei suoi “ospiti forzati” secondo ritmi e tempi ben precisi che si susseguono sempre uguali giorno dopo giorno .

“Noi qua siamo un numero e dobbiamo sottostare alle regole, c’è chi fa rispettare le regole in modo dignitoso, in modo giusto; c’è anche chi un po’ abusa[...]”; *“Ti devi attenere alle regole che ci sono in istituto.. ogni istituto ha delle sue regole, per dire che.... Non puoi rispondere ad un agente a livello aggressivo, non ti puoi bisticciare con i tuoi compagni...”⁴⁶*

L’amministrazione carceraria che dovrebbe garantire lo sviluppo, il mantenimento dell’autonomia personale e, soprattutto, promuovere la responsabilizzazione dell’individuo nei confronti della propria vita, sembra muoversi nella direzione opposta a questo principio.

Ogni aspetto della vita di un detenuto è infatti pianificato in modo che egli debba costantemente rendere conto all’istituzione di ogni suo movimento o presa di decisione. Qualsiasi tipo di esigenza che l’istituzione non è obbligata a soddisfare deve essere fatta presente dal detenuto stesso con una apposita richiesta, chiamata “domandina”. “[...] ‘domandina’, si chiama così, per sottolineare l’infantilizzazione coatta del tutto; la domandina è la regina di questo regno; uno grida ‘voglio morire’, o ‘voglio una donna’, e l’altro risponde ‘fai la domandina’ ”.⁴⁷

Non si può fare a meno di notare come questo meccanismo di controllo totalizzante abbia delle forti analogie con il comportamento direttivo tipico dei genitori nei riguardi dei figli, quando questi ultimi, non essendo

⁴⁴ Di Ciro Campajola

⁴⁵ Adriano Sofri “Le prigioni deli altri” Sellerio Ed. Palermo, 1993 p.142

⁴⁶ www.fainotizia.it - Inchiesta di Fainotizia.it e Radio Radicale negli istituti di pena italiani per raccogliere testimonianze e dare voce a detenuti, direttori, agenti, educatori, psicologi, cappellani e altri operatori: tutti membri di una comunità penitenziaria sofferente e tutti prigionieri di un sistema ormai al collasso. A cura di Valentina Ascione, Simone Sapienza e Pasquale Anselmi. Parole di due detenuti nel carcere Ucciardone di Palermo.

⁴⁷ Adriano Sofri “Le prigioni deli altri” Sellerio Ed. Palermo, 1993

ancora pronti per prendere decisioni autonome, si rivolgono a loro per ottenere le necessarie conferme o non conforme sulla “bontà” o meno delle loro prese di posizione.

In questo caso però, non si sta parlando di esseri umani in fase di sviluppo quanto piuttosto di individui già formati che l’istituzione cerca di far ritornare ad uno stadio di comportamento e di dipendenza tipici dell’infanzia. Più funziona l’induzione alla regressione e passivizzazione dell’individuo più è difficile, in seguito, il suo reinserimento sociale-adulto; ferma restando, d’altro conto, la necessità delle regole e della responsabilità.

“[...] in carcere.. non devi fare nulla: ti danno da mangiare, ti aprono la porta, ti chiudono la porta, ti dicono quando è l’ora di giocare, ti dicono quando è l’ora di studiare, ti dicono quando è l’ora di smettere di giocare, oppure quando è l’ora di spegnere la tv, ti dicono quando è l’ora di andare a dormire... e la mattina dopo.. vengono a svegliarti loro... mi ricorda qualcosa, non devi fare nulla... non devo fare nulla! ...sono tornato bambino... mamma carcere! ...carcere mamma!”⁴⁸

3.2.1.3. Il mondo immobile

La dimensione temporale in carcere è un altro elemento che risulta essere governato da leggi sue proprie, completamente differenti da quelle che governano il tempo nella vita reale. Il carcere potrebbe essere definito il regno dell’immobilità, della staticità, del non tempo e del non spazio.

Toch (1977)⁴⁹ sostiene che l’inattività e l’assenza di novità possono essere considerate le due principali fonti di stress che comunque viene percepito in misura differente dai diversi detenuti. La sensazione di inattività, secondo questo autore, include anche dei vissuti di noia, vuoto, ridondanza, percezione del futuro come sempre uguale al presente.

In realtà l’esperienza della temporalità così come viene vissuta da un recluso non è così semplice da spiegare e da capire. In carcere, infatti, il tempo sembra dividersi in due: quello della reclusione ed il tempo “Altro”.

Per contrastare l’immobilità e l’assenza di vita sociale il detenuto contrappone un atteggiamento rivolto al futuro; solo così è possibile neutralizzare almeno parzialmente la paralisi della quotidianità in cui è costretto a vivere.

Si dice che il carcere rallenta anche la modificazione dell’aspetto esteriore delle persone, a dimostrazione dell’immobilità che regna in quest’istituzione.

⁴⁸ Salvatore Ferraro, tratto dal monologo “Nella mia ora di libertà”, 2011

⁴⁹ Hans Toch, è uno psicologo sociale che lavora come criminologo e nell’amministrazione della giustizia penale in America. È uno scrittore ed un eletto “Fellow” della “American Psychological Association” e la “American Society of Criminology”, e nel 1996 ha servito come presidente della “Associazione Americana di Psicologia Forense”. E’ stato membro della “Task Force del Governatore” sulla violenza giovanile e consulente della “Commissione Nazionale sulle Cause e prevenzione della violenza”.

Curcio (1997) scrive che: *“La conservazione di un corpo in cui il tempo non ha lasciato i suoi segni rimanda ad un corpo ibernato in un tempo congelato. E cos’hanno da spartire la mancanza di mutamento e la staticità, con la danza cosmica dell’universo pulsante?”*⁵⁰

Nonostante la staticità, non bisogna pensare al tempo vissuto in carcere come ad un tempo completamente vuoto: anch’esso, infatti è “riempito” da ritmi e regole che lo scandiscono e che, se non rispettate, implicano un condensarsi della pena che diventa, in questo modo, sempre più opprimente. Ci si domanda allora come mai molti detenuti, riferendosi al periodo vissuto in carcere, lo definiscano un tempo “vuoto”.

Secondo Curcio (1997) questa percezione potrebbe essere frutto di un’incapacità personale: l’individuo, cioè, non sarebbe in grado di elaborare la discontinuità relazionale tra esterno ed interno e quindi si abiterebbe a vedere ciò che “non c’è” trascurando “ciò che invece c’è”.

Possiamo dunque affermare che il tempo creato dall’istituzione sia una dimensione che non appartiene all’individuo ma piuttosto gli è estranea, lo schiaccia e lo opprime, un tempo “negativo”, quindi. A ciò si contrappone il tempo “Altro”, appartenente all’individuo che si oppone al regime opprimente del tempo istituzionale, il tempo simbolico che lo proietta al di fuori di un presente paralizzante.

Il tempo in carcere è dilatato: l’inamovibilità che qui regna sovrana ne modifica la percezione temporale. Le ore ed i minuti scorrono più lenti soprattutto quando il detenuto non è impegnato nelle attività culturali, lavorative oppure nelle ore d’aria ma è rinchiuso in cella. Attualmente i detenuti passano 22 ore al giorno rinchiusi nella propria cella e, in alcuni istituti, le 2 ore d’aria restanti, le passano nel corridoio della propria sezione di reparto.

Di ciò un detenuto se ne rende meglio conto quando, ad esempio, trascorre un periodo di tempo fuori, beneficiando dei permessi premio. A livello percettivo, infatti, le lancette del suo orologio scorrono più velocemente di quanto lo facciano all’interno dell’istituzione.

Un’altra caratteristica del tempo in carcere è quella di essere circolare: i momenti e le attività quotidiane si ripetono alle stesse ore costantemente. E’ una ripetitività estenuante che da l’idea di un movimento immobile in una temporalità a-temporale.

L’autoritarismo infantilizzante e assoluto del carcere si riflette anche sulla dimensione temporale bloccandola. Il tempo è paralizzato dalla burocrazia carceraria ogni volta che l’attuazione di un’iniziativa personale viene impedita o rallentata costringendo una persona a vivere nell’immobilismo di un presente imperituro che non lascia alcuno spazio ad un cambiamento futuribile.

3.2.1.4 l’affettività distorta

Affrontando il problema della torsione tattile, abbiamo già sottolineato l’importanza del sé relazionale che si mantiene sano anche grazie al contatto fisico con gli altri.

⁵⁰ R. Curcio, N. Valentini, S. Petrelli, Nel bosco di Bistorco, ed. Sensibili alle foglie, 1997

E' a tutti noto come il rapporto intimo con un'altra persona sia fondamentale per l'uomo. Per questo motivo ho scelto di illustrare le conseguenze che la privazione di una normale vita affettiva e sessuale provocano a chi è recluso.

L'Ordinamento Penitenziario regola i rapporti che il detenuto condannato può avere con i propri cari; riguarda in particolar modo l'art. 18 (*“Colloqui, corrispondenza ed informazione”*), l'art. 28 (*“particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie”*) e l'art. 45 (*“il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie. Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i famigliari [...]”*). Purtroppo è molto difficile creare, riallacciare e mantenere le relazioni familiari da parte dei detenuti con le proprie famiglie, in quanto, i colloqui (regolati dall'art. 37 del d.p.r 230/2000) vengono svolti sotto lo sguardo degli agenti penitenziari, in luoghi angusti, con una serie di limitazioni all'entrata (perquisizioni, la non autorizzazione a far entrare oggetti, cibarie per il familiare detenuto etc). Inoltre, tale difficoltà, è data dalla quantità di ore disponibili al mese: il detenuto può usufruire di 6 ore mensili di colloqui con la presenza massima di 3 persone, o di 4 ore mensili in caso di condanna per delitti previsti dall'art. 4bis dell' O.P.

La detenzione, come abbiamo già visto, provoca l'amputazione del sé relazionale della persona, cioè di quella parte d'identità che esiste perché in co-presenza con le “identità altre”.

Edoardo Alibinati afferma che: *“Gli affetti e le relazioni erotiche, il rapporto stesso di un individuo con le persone amate, con la propria vitalità e con i desideri viene sepolto. Di fronte all'impossibilità di coltivare i sentimenti se non in forme frammentate ed episodiche (i colloqui, le lettere, le telefonate dalla sezione, i permessi che durano pochi giorni) spesso i detenuti e le detenute cancellano l'idea stessa di potersi sentire ancora vivi e vive nel cuore. Mentre il corpo viene abbandonato come un cadavere nel fiume, oppure, al contrario, imbalsamato nella cura ripetitiva degli esercizi di palestra, fino a raggiungere una forma perfetta quanto inservibile.. in carcere l'esperienza dei contatti personali viene continuamente frammentata da ostacoli di ogni tipo che sembrano lo spazio e il tempo – cancellate, cristalli divisorii, orari fissi di ingresso e di uscita – per cui della persona cara si può avere solo un pezzettino alla volta e mai l'intero. La materia più intima e sentimentale viene sopraffatta, annegata nelle necessità collettive, al detenuto viene in ogni occasione ricordato che a lui non è permesso avere uno spazio individuale. Per questo, proprio quelle rare occasioni di contatto con le persone amate si trasformano troppe volte in un momento di frustrazione, di nervosismo, di rabbia. Si potrebbe supporre che questa sofferenza cessi di colpo con la scarcerazione. Una volta rimesso in libertà ci si immagina l'uomo o la donna pronti a rifarsi del tempo perduto, affamati di amore e di sesso, ma invece non funziona così, la disabitudine ha corrosato ogni sicurezza, il ritorno al mondo libero nasconde molte insidie, l'attesa ha creato illusioni fuori dalla portata”*.⁵¹

L'impossibilità di poter vivere una relazione reale apre al recluso le porte all'immaginazione.

Ecco che allora il detenuto cerca di riempire il vuoto provocato dall'assenza di una vita affettiva normale che deturpa gravemente il proprio “sé” relazionale con il simbolismo delle immagini pornografiche.

⁵¹ “L'amore a tempo di galera”, ed. Associazione Il Granello di Senape, Ristretti Orizzonti, 2004. (p. 1, Introduzione)

L'assenza di rapporti con persone reali fa sì che nell'individuo si crei un'immagine di un Altro inesistente e privo di ogni concretezza. E' per questo che, abituati ad ottenere appagamento dalle donne inesistenti, quelle dalle riviste o della televisione, i detenuti possono non essere più in grado, una volta usciti dal carcere, di instaurare una relazione intima profonda con un'altra persona; l'immaginario grazie al quale si sono costruiti le loro fantasie sentimentali e sessuali durante il periodo della detenzione, irrompe prepotentemente nell'esperienza quotidiana, provocando la cancellazione dell'altro reale e della sua sessualità.

Lo stesso meccanismo si verifica anche nel caso in cui l'oggetto del desiderio o la persona verso cui riversare il proprio bisogno di affettività non è effettivamente conosciuto dallo stesso detenuto. Si fa riferimento ad esempio ai "fidanzamenti epistolari" in cui manca completamente la conoscenza reciproca, basati su fantasie prive di ogni rimando alla realtà; tuttavia le sensazioni che in queste immaginazioni prendono la forma di fantasie guidate non hanno niente a che fare con le emozioni nate da un incontro reale con un'altra persona. Lo stato di detenzione costringe quindi il corpo ad una de-erotizzazione integrale a cui i detenuti cercano di porre rimedio elaborando delle proprie tecniche di de-analgessazione. Queste sono molteplici e possono essere costituite ad esempio da ricordi, frasi, fotografie, ma comunque mai da un corpo femminile reale.

3.2.1.4.1 Le altre relazioni sociali

"Finire in carcere non vuol dire però soltanto perdere la libertà, ma vedere sconvolta la propria vita sociale e sentimentale: chi è sposato, va incontro a sofferenze raddoppiate, perché anche la sua donna subisce i disagi e privazioni pur on avendone alcuna colpa"⁵².

L'affettività, quel bisogno irrinunciabile dell'uomo in tutte le sue espressioni, viene soppressa dal carcere, con risvolti a volte drammatici. Spesso si inclinano convivenze di anni, proprio perché la totale mancanza di manifestazioni affettive scava nel profondo, pone interrogativi esistenziali, e fa emergere con violenza quel diritto di vivere e quei bisogni che il carcere inesorabilmente impedisce. La realtà del carcere è quella di un mondo duro e complesso, e indagare la natura di alcune sue contraddizioni risulta veramente difficile.

Il carcere non influisce solamente sulle relazioni affettive intime con l'altro sesso ma più in generale su tutte le relazioni sociali e gli affetti di una persona. In effetti il principio su cui si regge il regime detentivo da sempre è quello dell'isolamento totale, la perdita cioè, dei contatti col mondo esterno.

Haney(1997)⁵³ sostiene che il carcere determina spesso emarginazione sociale.

Inoltre è stato riscontrato che la solitudine e l'isolamento sono fortemente correlati con la depressione, l'ansietà, l'ostilità interpersonale (Hanson, Jones, Carpenter e Remondet 1986).

La condizione su cui si basa l'estraniamento del recluso dalla società è reso più chiara da queste parole: *"Gettato nella solitudine, il condannato riflette. Posto solo, in presenza del suo crimine, impara ad odiarlo, e se la sua anima non è*

⁵² Francesco Morelli, "L'amore a tempo di galera", ed. Associazione Il Granello di Senape, Ristretti Orizzonti, 2004. (p. 11, L'amore congelato dalla galera).

⁵³ Craig Haney, docente di psicologia presso l'università "Santa Cruz" della California. Studia l'applicazione di principi psicologici e sociali all'interno di aspetti legali e di diritti civili. Si è specializzato nella valutazione di ambienti istituzionali, in particolare sugli effetti psicologici della detenzione, lo studio della storia sociale di persone condannate per crimini violenti.

ancora rovinata dal male, è nell'isolamento che il rimorso verrà ad assalirlo"⁵⁴. L'isolamento dei reclusi permette all'istituzione carcere di esercitare un pieno potere su di loro poiché la solitudine è la prima condizione perché possa esserci una sottomissione totale all'autorità.

In realtà la separazione forzata dalla famiglia, dagli affetti e, più in generale, dalla realtà esterna, non può che peggiorare ulteriormente la condizione del detenuto perché i suoi rapporti si indeboliscono, oppure, le relazioni che resistono rischiano di diventare rapporti di eccessiva dipendenza o possessività.

Come ben espresso nel titolo di un articolo di F. Morelli *"Chi entra in carcere da emarginato uscirà da escluso"*.

L'isolamento provoca una torsione del sé relazionale: è molto difficile mantenere delle relazioni sociali con l'esterno, molte amicizie si perdono ed i legami famigliari sono messi a dura prova dalla difficoltà di mantenere dei rapporti a distanza. Il detenuto, vivendo completamente fuori dalla famiglia, si crea una propria realtà che non va di pari passo con l'evolversi delle dinamiche familiari.

Le quattro o sei ore di colloquio mensili concesse ai parenti o amici sono davvero troppo poche perché non si verifichi una vera e propria mutilazione del sé relazionale del ristretto.

*"Anche la sala colloqui aveva il suo 'fascino', perché con quel bel marmo largo un metro e mezzo lungo sette che ci divideva, ci faceva sentire come in un obitorio, tanta era la freddezza che emanava. Ma era così forte la gioia, e la voglia di vedere i familiari, che passano in secondo piano anche tutti i sacrifici e le umiliazioni."*⁵⁵

*"La realtà è ben diversa da come l'ho lasciata, i miei famigliari ormai hanno costituito altre famiglie, ho una certa paura di essere considerato un intruso che si affaccia nelle loro vite... Dei miei vecchi amici, fuori, non ne ho più"*⁵⁶.

Succede spesso che al momento del rientro in famiglia, il detenuto non trovi alcun sostegno da parte dei propri cari quando si tratta di parlare della sua esperienza. Questo succede proprio perché il cambiamento di personalità conseguente alla vita detentiva genera delle tensioni all'interno del nucleo familiare.

Come si è già ribadito più volte, l'essere umano si costituisce nella vita di relazione senza la quale non è possibile l'esistenza stessa di una persona. Se dunque ognuno di noi ha bisogno di instaurare rapporti interpersonali e sociali significativi, è a dir poco disumano privare un individuo di affetti, lavoro, sessualità e contesti relazionali differenziati. Se infatti l'uomo si trova nell'impossibilità di mantenere delle relazioni sociali significative durante il periodo di detenzione, su quali basi si fonderà la sua vita una volta uscito dal carcere?

L'istituzione carceraria che definisce e regola gli spazi entro cui una persona deve muoversi, i tempi che deve rispettare sia quando resta in cella che quando frequenta altri luoghi, non offre modalità adeguate allo sviluppo di relazioni socio-affettive sane ed equilibrate.

La pena detentiva si caratterizza innanzitutto come privazione della libertà; purtroppo però il suo intervento non si limita a questo ma va ben oltre, costringendo anche l'affettività ad una regolamentazione assai

⁵⁴ A. De Tocqueville, *Rapport à la Chambre des Dèputes*, cit. Foucault, *Sorvegliare e punire*, Torino, Einaudi, 1976

⁵⁵ "L'amore a tempo di galera", ed. Associazione Il Granello di Senape, *Ristretti Orizzonti*, 2004. (p. 1, Introduzione)

⁵⁶ M. Salvati, *Quando sarò fuori ho paura che sarò solo*, in *Ristretti Orizzonti*, anno 5, numero 3 maggio-giugno 2003

restrittiva. Il carcere mina, anno dopo anno, l'identità sociale del detenuto, politica questa che va esattamente nella direzione opposta a quella del reinserimento sociale.

3.2.1.5 Le malattie e la soluzione farmacologia

Sono moltissime le persone che entrano sane in carcere e lì vanno incontro a malattie fisiche o psichiche che li colgono improvvisamente e si rivolgono al medico o allo psichiatra per delle visite di controllo.

Rivolgersi a qualcun altro allo scopo di alleviare il proprio dolore è una risposta culturalmente appresa nella più tenera età ed è tipica delle società occidentali. Come il bambino che si fa male chiede aiuto allo scopo di attirare su di sé attenzione degli adulti, così bisogna interpretare i malesseri nati in un ambiente di reclusione.

A torto si pensa che le malattie accusate da molti detenuti siano in realtà frutto di nevrosi ipocondriaca. Questo termine, secondo le definizioni mediche e psichiatriche sta ad indicare un rapporto morboso con il proprio corpo; tuttavia i sintomi che colpiscono i reclusi non andrebbero considerati in questi termini, bensì come il frutto di una relazione difficile con il contesto ambientale in cui vivono.

Il dolore che li affligge non è affatto immaginario, piuttosto è il dolore del sé relazionale che con la detenzione viene amputato e sottoposto a torsione.

La risposta dell'istituzione a questa domanda di aiuto si traduce quasi sempre nel trattamento farmacologico usato per lenire il dolore di una vita relazionale segregata ed amputata.

Ecco che all'individuo viene somministrato lo stesso farmaco per ogni dolore, che sia fisico o mentale: il placebo, una sostanza innocua priva di un effetto terapeutico, a cui il recluso ricorre per sfuggire alla monotonia, alla ripetizione, alla ritualità stereotipata, alla costanza di stimoli, alla deprivazione sociale e sensoriale, alla stanchezza di vivere e al dolore.

«Il placebo non è l'unica “soluzione” cui l'istituzione carceraria ricorre, bensì sono anche gli psicofarmaci, utilizzati in modo particolare per “sedare” la persona affinché non lamenti i suoi mali come, ad esempio, l'astinenza da droga».

Questa soluzione rientra perfettamente nella politica carceraria che ha tutto interesse nel rendere le persone più “tranquille”.

Ci si chiede però dove sia la componente rieducativa e risocializzante in un'azione che riduce la persona ad un vegetale e lo rende totalmente incapace di attivarsi e gestire autonomamente la propria esistenza.

Facendo uso di psicofarmaci, l'amministrazione carceraria favorisce l'insorgere di un'ulteriore dipendenza anche tra chi prima non faceva uso di farmaci o droghe fornendo così una risposta sbagliata ai sintomi dell'individuo ovvero all'unico modo da lui trovato per esternare la sua sofferenza e comunicarla.

Ma anche sintomi psichici come anedonia, disorientamento spazio-temporale, il comportamento regressivo, sindromi deliranti etc. vengono trattate con la stessa “terapia”. Lo stesso trauma da ingresso causa anche manifestazioni ansiose: ansia di separazione, perdita e crisi di identità.

In genere i fattori che maggiormente influenzano il sorgere di questi disturbi sono il sentimento di impotenza, la paura intensa e la perdita del ruolo genitoriale o comunque familiare.

Cap. 4 La voce degli operatori penitenziari

Questo capitolo conclusivo espone le opinioni di alcuni operatori penitenziari riguardo il loro mandato istituzionale e quello che oggi è il carcere. Dare voce a chi vi lavora sia all'intero e sia all'esterno, è un modo per comprendere come e in che modo il sistema penale e carcerario opera al giorno d'oggi.

Gli operatori interessati sono: un'assistente sociale dell'Uepe, una psicologa che ha lavorato sia dentro gli istituti che fuori, un'educatrice e un ispettore capo di polizia penitenziaria.

Ognuno di loro ha un ruolo specifico:

- Il lavoro dell'*assistente sociale* si divide in due tronconi: “uno dentro ed uno fuori il carcere: dentro per un lavoro di assistenza (colloqui con il detenuto e con la famiglia e partecipazione all'équipe trattamentale) per la preparazione ad una ipotetica concessione della misura alternativa, per i permessi premio e, fuori, per l'esecuzione della stessa misura ed il suo reinserimento”.
- Lo *psicologo* in carcere è uno di quei soggetti che, insieme all'assistente sociale, “è una ventata che viene dall'esterno”. Il loro mandato è quello del sostegno psicologico che i detenuti chiedono sia per i loro problemi personali, sia per una eventuale concessione della misura alternativa al carcere; lo psicologo fuori il carcere, invece, è una risorsa per il condannato durante l'esecuzione di una misura non detentiva.
- L'*educatore* ha il compito di “rieducare” il soggetto condannato, in vista di “reinserirlo” e “risocializzarlo” nella società, far comprendere e rielaborare il reato commesso ed aiutare il soggetto ad uscire dall'ottica deviante.
- L'*ispettore capo* deve far funzionare l'intera sezione, gestire i detenuti e gli agenti penitenziari.

Ogni professionista dice di avere attualmente molti problemi che vincolano la piena realizzazione del proprio lavoro:

per l'assistente sociale, oltre al grande calo dell'organico a complicare il lavoro, ci sono anche i Magistrati che hanno una diversa visione per il recupero del condannato; infatti sono maggiormente propensi a concedere una misura più controllabile come la detenzione domiciliare rispetto all'affidamento al servizio sociale più in linea con il proprio mandato. Negli ultimi tempi l'Uepe ha avuto un grosso aumento di lavoro rispetto a tale misura per via della l. 199/10; mi viene spiegato che sono gli stessi Magistrati che permettono ai detenuti di uscire per andare solo a lavorare. “La detenzione domiciliare è una misura alternativa al carcere e, quindi, per forza ti devi proiettare all'esterno”. Invece l'istituto “principe” dell'esecuzione penale esterna è l'affidamento in prova perché gli assistenti sociali sono gli operatori preposti all'aiuto per il condannato nel prendere decisioni e per il reinserimento nella società.

L'educatrice rivela che, secondo lei, chi lavora con gli adulti non può parlare di "rieducazione" ma, se mai, di "reinserimento" e "risocializzazione". Purtroppo, mi spiega, che ci sono moltissime criticità in questo lavoro, vi è tanta aspettativa e grande intento anche se alla fine non si raggiunge quasi mai l'obiettivo prefissato. Mi dice che crede nel suo lavoro anche se per lei è "ridicolo pensare che l'educatore ha una valenza educativa sull'adulto, l'educazione si da ai bambini, non agli adulti".

Per lo psicologo in carcere, i detenuti chiedono il sostegno, chiedono di poter parlare con persone che sono fuori dall'ambiente e, certamente, è una relazione molto "viziata". Lo psicologo si presenta in giorni che non sono prestabiliti, non è presente il "setting" ed è una relazione non positiva anche se è il detenuto stesso a richiedere l'intervento. All'esterno è diverso: si prende in carico un soggetto generalmente motivato. Anche se la segnalazione viene fatta dalla direzione o dall'Uepe, comunque è su base volontaria, cioè, viene segnalato dall'operatore che ha già trattato il soggetto, ci ha parlato, etc o è addirittura lo stesso condannato ha richiesto un intervento psicologico. Quindi non è obbligatorio, non è mediato dall'ottenimento di qualcosa, è un bisogno, è una loro richiesta, per cui, viene fissato un appuntamento in un dato orario rispettando il "setting". All'esterno è importante dire che si ha un inizio ed una fine del percorso terapeutico, "viene fatto un patto terapeutico corretto". Ci sono degli scambi professionali non più "viziati", tramite i quali si riesce a comprendere (ad esempio) una ipotetica assenza all'appuntamento. In carcere capita che ogni colloquio è fine a se stesso, perché non si sa se la volta successiva trovi il detenuto, i tempi sono dilatati, spesso non c'è la stanza o non puoi incontrarlo perché è a colloquio con l'avvocato etc.

L'ispettore capo di polizia penitenziaria lamenta che da tempo il personale è diminuito ed è meno qualificato perché non vengono fatti corsi di aggiornamento. "Da agente penitenziario posso dire che siamo abbandonati". I detenuti reclamano i loro diritti negati per la mancanza dei mezzi per attuare l'Ordinamento Penitenziario. "Noi non riusciamo a dargli nemmeno il 50% dei loro diritti".

Tutti gli operatori interni al carcere alla domanda se il carcere oggi possa considerarsi rieducativo, mi hanno dato la stessa risposta negando. Per l'ispettore capo il carcere è "poco o quasi niente rieducativo per colpa della società" spiegando che, oggi entra in carcere chi è indesiderato fuori, chi non ha nulla. Mi spiega che bisogna differenziare 3 tipi di detenuti:

1. Chi alle spalle ha una famiglia sana, ovvero, fuori dall'ottica deviante;
2. Chi ha una famiglia disastata;
3. Chi non ha nulla (famiglia, lavoro etc).

La prima categoria è occasionale, si lavora bene con loro e al 90 – 99% e in misura alternativa hanno un percorso di reinserimento riuscito.

La seconda categoria, invece, è composta da persone che, una volta uscite, hanno un rischio elevato di rientrare nel contesto deviante.

La terza ed ultima categoria, invece, comprende tutte quelle persone che una volta uscite, rientreranno in carcere dopo pochi mesi.

L'educatrice sottolinea che, quando esci a fine pena, "sei peggiore di come sei entrato, è l'istinto dell'uomo"; mi informa che il trattamento carcerario non è né una pretesa, né un'imposizione, ma è una opportunità che hanno i detenuti per dimostrare quello che sanno fare e ognuno secondo lei dovrebbe essere libero di poter esprimere le proprie potenzialità. Il trattamento, aggiunge, è un diritto soggettivo ed è un dovere cercare di recepire questa offerta. Il "fuori" non funziona: spiega che è difficile trovare lavoro per chi non ha precedenti penali ed è ancora più difficile per chi ne ha. "Il fuori non funziona, non c'è niente, ce la fa chi ha fortuna". Il carcere, dice, deve esser visto come società, "quando uno vede come stanno i detenuti si demoralizza: il sistema sconfessa quello che viene detto. Non c'è lavoro (principio della riabilitazione) e, per questo, arrivano a dividersi il lavoro dello scopino".

Tutti gli operatori intervistati hanno risposto, invece, positivamente all'importanza delle misure alternative alla detenzione. L'assistente sociale afferma che "Dobbiamo credere che le misure alternative sono riabilitative; è il mondo esterno quello che ti permette di poter tornare in società"; purtroppo oggi è consapevole di non poter raggiungere mai l'obiettivo che si è preposti. Mi viene spiegato che per far sì che le misure alternative abbiano una giusta valenza, gli assistenti sociali non devono essere i soli a dover operare, ma devono esserci una serie di strumenti sociali, locali e politici.

Per la psicologa il carcere non è per niente risocializzante e le misure alternative risentono della situazione drammatica della società, ma, se fossero fatte con mezzi e strumenti più validi, sarebbero senz'altro più efficaci perché è una forma di accompagnamento e controllo non totalizzante, "è come qualcosa che hai sopra e che ti guida". Con le misure alternative "gli inizi ad allentare la briglia e vedi come si comportano perché questo è importante: tenerli liberi e vedere come si comportano in tale situazione; credo che tali misure possano essere sicuramente risocializzanti". Anche se oggi è un momento storico un po' particolare, sicuramente le misure non detentive sono meglio del carcere. In carcere c'è lo sconto di pena ma, quando stanno fuori in misura alternativa e sono liberi, i condannati hanno bisogno di molte risorse e aiuto da parte di professionisti.

Secondo l'educatrice "con le misure alternative al carcere le persone possono dimostrare che possono fare altro oltre che delinquere; bisogna dare delle occasioni alla persona e se vogliono possono coglierle, altrimenti tornano autori di reato". Bisogna secondo lei incentivare le misure alternative per diminuire il rischio di recidiva e, sottolinea, che le stesse misure "non sono come spiegano gli articoli di giornali, ma sono molto efficaci su chi ne usufruisce".

Secondo l'Ispettore bisognerebbe incentivare i lavori socialmente utili con le misure alternative. L'indulto del 2006 è stato deleterio: ha svuotato le carceri penali ed ha riempito quelle giudiziarie. Bisogna dare qualcosa ai detenuti che escono. Le detenzioni domiciliari non sono adeguate, perché sono per pochi. La custodia cautelare, invece, è inutile per i piccoli reati; si creano dei veri delinquenti se vengono carcerate

persone accusate di reati minori come piccoli furti. L'idea della rieducazione viene persa per colpa del terribile calo di organico che c'è oggi e per il sovraffollamento. Oggi i detenuti dormono con le coperte per terra o in 3 in due materassi anch'essi a terra. "Sicuramente bisogna incentivare le misure alternative, perché nella attività tu conosci la persona e, di conseguenza, riesci a lavorarci. "Il carcere rispecchia l'andamento dello Stato".

In conclusione dagli incontri con gli operatori si è evidenziato che oggi il carcere (con tutte le sue problematiche) non riesce ad ottemperare alla finalità di recupero, reinserimento e rieducazione del condannato: i detenuti aumentano, ma non i reati, quello che aumenta davvero è la criminalizzazione di alcune condotte. Purtroppo vi è ancora l'idea del carcere come "punizione" e non come "speranza" (come disse Gozzini). Rinchiudere persone condannate o in via di giudizio in «istituzioni criminogene» quale il carcere, senza la possibilità di lavoro (escludendo lavori interni privi di proiezione all'esterno e qualificanti quali lo spesino, il portavitto, lo scrivano etc) e di continuità con i legami affettivi, porta la persona incarcerata a "sopravvivere". Questo conduce ad una afflittività che non è legata alla pena, ma è una sofferenza "contra legem" del sistema carcerario. Secondo la "società civile", se il carcere non fa soffrire, non è vero carcere; se invece aiutassimo il detenuto a riabilitarsi ricostruendo così un patto di cittadinanza tra il dentro ed il fuori, si eliminerebbe questo stato di afflittività, sofferenza ed esclusione che ha il detenuto carcerato. Non è giusto tenere le persone rinchiuso senza dargli uno scopo (oltre quello ad evitare i "rapporti disciplinari" che potrebbero incidere sulla richiesta futura di liberazione anticipata). Bisogna dare un senso alla condanna e, questo senso, viene sancito dalla nostra Costituzione e dal nostro Ordinamento Penitenziario ed è la "riabilitazione" e la "risocializzazione" ristabilendo così, il patto sociale che era stato infranto con il reato. Questo principio si può attuare con l'aiuto del mondo esterno e della collettività superando l'idea di vendetta contro l'autore di reato. Tutte le difficoltà della nostra società come la disoccupazione, la crisi economica etc, devono essere considerate in modo paritario ai problemi del carcere e di tutta la giustizia penale.

Appendice

Intervista al sig. Rino

Il sig. Rino è un ex detenuto che ha scontato, attualmente, tutte le sue condanne per spaccio, furti, lesioni etc e, in due occasioni è stato seguito dal servizio sociale del Ministero della Giustizia in regime di affidamento in prova.

In questa intervista il sig. Rino ha raccontato la sue esperienze detentive: il sig. Rino è stato in carcere da giovane ed ha usufruito dell'affidamento nell'ultimo periodo della pena; è stato successivamente arrestato e condannato alcuni anni fa e, di nuovo, ha usufruito dell'affidamento in prova al servizio sociale. Precedentemente all'ultima condanna, il soggetto non aveva commesso reati da circa 10 anni pertanto è tornato in un contesto penale che a lui era ormai estraneo.

L'intervistato sottolinea la differenza tra le due principali detenzioni: i primi arresti da giovane e l'ultima condanna oggi scontata.

Da ragazzo non ha sofferto per la carcerazione perché, spiega, se si decide di entrare a far parte di un certo ambiente e seguire determinate condotte, il carcere è uno scalino inevitabile, "anzi", racconta "è come se fossi salito di livello, come se fossi diventato più importante". Nell'ultima detenzione sottolinea la sua sofferenza, racconta di aver commesso un'azione che non credeva fosse perseguibile "con la galera" (e in effetti non lo è ma, purtroppo, aveva dei precedenti penali che inevitabilmente hanno inciso sulle conseguenze dell'azione) "è come se mi fossi addormentato e risvegliato in carcere". "Quando ero giovane non mi sono mai accorto delle problematiche che mi trovavo ad affrontare, della solitudine...". Mi racconta un episodio della sua prima detenzione, dicendo che un giorno in cella ha riso molto, così tanto che gli facevano male gli addominali, "mentre l'ultima volta che sono stato dentro non mi veniva da ridere, non ero nell'umore di ridere, nemmeno se mi si metteva nella condizione di farlo.. non riuscivo ad essere felice", "ripensare alle prime detenzioni mi domandavo come facevo a ridere fino a farmi male gli addominali.. a cosa pensavo mentre ridevo?". Spiega che nelle detenzioni da giovane lui non ricorda di aver sofferto, anzi, non ricorda la detenzione in sé "il giorno dopo che uscivo era come il giorno prima che entravo; nell'ultima detenzione sono stato agli arresti domiciliari e non ho dormito per un mese e mezzo per paura che mi venissero a prendere per rimettermi dentro anche se non facevo niente.. avevo il terrore". Questa ultima detenzione è stata molto diversa anche perché attualmente ha dei figli ed una famiglia, quindi, una carcerazione inaspettata, è stata per lui deleteria.

Tutto il resto dell'intervista si articola sull'ultima detenzione.

"In carcere manca tutto, non c'è niente, non puoi far niente e non hai il diritto di fare niente.. sembra che hai tutti i diritti, ma in realtà non hai diritto di fare niente.. non puoi chiedere niente, qualsiasi cosa domandi

nessuno ti risponde e, per poter chiedere qualcosa, devi sempre fare la domandina e, anche qui, ti rispondono quando gli pare con il rischio che vada persa”, “soltanto per parlare con un prete potresti metterci un mese e, se il prete non vuole parlarti, tu non puoi fare niente, è questo il problema.. non è come fuori. All'esterno se voglio comprare qualcosa posso scegliere da chi andare, in carcere puoi andare da una persona sola.. ti metti lì, scrivi e chiedi e se ti rispondono bene, altrimenti non puoi fare niente.. niente di niente”; “tu scrivi e stai zitto.. e spero che la persona che prenderà la domandina pensa che tu hai scritto perché ti serve realmente qualcosa”. Mi spiega più dettagliatamente che in carcere è inutile lamentarsi, urlare e pretendere, anzi “più sei anonimo, più ti prendono in considerazione”. Il sig. Rino mi racconta che “in carcere un pezzo di carta ed una penna è oro”, una persona detenuta, spiega, fa le domandine al prete perché regala penne e i fogli “uno fa la domandina aspettando un mese per farti regalare una penna.. un pacchetto di sigarette sembra niente, ma uno ci può fare delle mensole.. tutte cose che quando stai fuori non gli dai peso”, “per una penna là dentro ci si ammazza.. per strada invece non raccoglieresti mai una penna per terra. Se mentre vai a fare il colloquio vedi un pezzo di fil di ferro per terra, uno inizia già a pensare come utilizzarlo, ad esempio come gancio per attaccare la pentola”, “se trovi un chiodo lì dentro fai tutto: ci tagli la scatoletta del tonno per farci il gratta formaggio, ci attacchi le cose.. ci fai di tutto.. non si sa cosa daresti per avere un chiodo là dentro” .

il sig. Rino mi racconta che i momenti in carcere sono «strani» perché “tu aspetti l'ora d'aria come... come se dovessi uscire, poi alla fine ti aprono da una parte e ti chiudono dentro ad un cortile.. ti chiudono da un'altra parte, quindi stai tutta la mattina ad aspettare con grande entusiasmo e poi ti accorgi che ti aprono da una parte e chiudono da un'altra”, “quando ti chiamano per il ‘colloquio famiglia’ sembra un evento, ma alla fine fai 50 metri e dopo un'ora stai di nuovo lì in cella”.

Riguardo la sanità interna al carcere, il sig. Rino mi racconta un evento affermando che: “mi ricordo che un giorno avevo la febbre e mi hanno risposto che a breve mi sarebbe passata”. Quando continua a spiegarmi i problemi sanitari interni agli istituti si agita, ricordandoli tutti negativi. “Hanno una pasticca sola, qualsiasi cosa hai.. se ti fa male la schiena ti danno quello, se ti fa male la testa ti danno quello, se vai troppo al bagno ti danno quello, se ti fa male la pancia.. sempre quello.. qualsiasi cosa c'è sempre quella pasticca.. è diventata una barzuletta, lo sanno tutti che in carcere c'è solo quella”. Afferma che “se hai qualcosa di grave, lì muori. Ricordo una volta un detenuto della cella accanto aveva le convulsione e si era ingoiato la lingua, le guardie sono arrivate dopo 1 ora e 40. Dalla rotonda si sentiva dire tra agenti che tanto non sarebbe morto, urlavamo tutti dal ‘braccio’, anche io; poi arrivò un agente che disse che da solo non poteva aprire e doveva andare a chiamare altri colleghi, dopo 1 ora e 40 lo hanno soccorso.. se quello avesse avuto un problema più grave sarebbe morto. Se hai un problema ‘vero’, lì muori”. L'affermazione ‘in carcere muori se hai dei gravi problemi’ mi è stata ribadita numerose volte, così tante da dire: “devi pregare Dio che non ti succeda niente e che non ti ammali, altrimenti muori”. Mi racconta un altro episodio per cercare di farmi capire meglio come funziona «il dentro»: spiega che nei primi due mesi di detenzione lui non è mai riuscito a dormire perché era nervoso e, per questo, aveva richiesto una visita psichiatrica per poter avere delle gocce che lo aiutassero. Dopo due mesi chiese ad un agente di custodia il perché non fosse ancora riuscito a fare questo colloquio e

gli venne risposto che lo psichiatra ha un costo per il carcere e, quindi, bisogna aspettare che le richieste siano maggiori delle attuali (cinque). “Io chiedevo solo le gocce, ma se uno ha un problema psichiatrico serio aspetti che si ‘ammucchia’ la gente per chiamarlo?”, “è un casino.. lì muori... infatti quanta gente senti che muore?”. Lamenta anche del trattamento degli operatori sanitari, li definisce come ‘guardie’ perché il loro comportamento era brusco tanto che “quando ti chiamavano dovevi stare sull’attenti, altrimenti ti chiamavano la guardia senza ragione”.

Il sig. Rino mi descrive l’ambiente in cui era costretto a stare: celle piccole con tante persone e l’impianto di riscaldamento era assolutamente insufficiente; l’umidità era tantissima, tanto da ricoprire il primo mezzo metro di muro del piano terra “io avevo le dita dei piedi perennemente ghiacciati e ho pensato persino che mi si spezzassero.. tanto che ho dovuto chiedere a mia madre se mi portasse dei vecchi calzini di lana”. Il problema delle docce è molto frequente nelle carceri italiane. Il sig. Rino mi racconta che il carcere in cui è stato aveva lo scaldabagno che erogava acqua calda solo alle prime due-tre persone che si lavavano; inoltre, il momento in cui potevano farsi la doccia coincideva con l’ora d’aria, quindi, si trovavano a scegliere se fare l’ora d’aria o se lavarsi con l’acqua fredda anche in pieno inverno.

Il lavoro intramurario non c’è, i detenuti sono in una lista di attesa che dura alcuni anni. “In carcere, sembra strano, ma la cosa più bella è lavorare, perché sei più libero, puoi girare... ti passa il tempo. Io non sono mai riuscito a lavorare”. Mi racconta che nell’ora d’aria la maggior parte dei detenuti giocavano a calcio, ma lui non l’ha mai fatto per paura di farsi male “se mi facevo male lì dentro mi lasciavano morire”.

All’interno delle celle non è permesso attaccare nessuna foto e mi spiega che spesso invece venivano attaccate per sentirsi più vicini ai propri cari, ma c’era il rischio che in piena notte arrivava una perquisizione e, oltre a farti un rapporto disciplinare per quelle foto (perdendo così 1 mese e mezzo di liberazione anticipata), rischiavi che te le strappassero “e a te da fastidio, perché nella foto c’è tua moglie con i tuoi figli.. che motivo c’è di strapparla?”. Racconta che le perquisizioni erano delle “prepotenze” perché gli agenti buttano all’aria tutto quello che trovano, compresa la biancheria, “passavi giornate intere a rimettere a posto”. Nelle coperte del carcere, mi racconta, girava voce che c’erano le pulci e, quindi, chi era fortunato riusciva a farsi mandare delle lenzuola dalla famiglia per non stare a contatto con la coperta.

“Sicuramente il carcere rovina i detenuti”. Il sig. Rino mi spiega che le regole carcerarie sono tantissime perché gli stessi detenuti danno modo al carcere di aumentarle, ma se fossero tutti «robot» che non infrangono le regole, ce ne sarebbero di meno e “se la guardia ti sgrida per una minima cosa tu devi stare a testa bassa perché sei un detenuto”.

Il sovraffollamento carcerario è un aspetto che il sig. Rino riprende più volte lamentandosi che gli spazi sono molto ridotti non solo per dormire, ma anche lo spazio negli armadi, perché l’aumento dei detenuti è un problema che il carcere non è in grado di gestire. La convivenza coatta di persone che non si conoscono è molto difficile e, più aumenta il numero delle persone, più le cose si complicano. La sua cella, ad esempio,

era destinata ad accogliere tre persone, in realtà ce ne stavano sei, gli spazi pertanto erano insufficienti e il bagno era alla turca accanto a dove cucinavi. “Con tutta quella gente stai sempre sottopressione”.

Il vitto è un problema per chi non può permettersi di comprare le cose per conto proprio, “se non hai i soldi per mangiare è meglio che gratti il muro e ti mangi la polvere”. La qualità del cibo è scadente e cucinato male (perché si cucina per 2000 persone), solo le cose confezionate come l’insalata poteva andar bene o le verdure cotte perché in cella si possono ripassare; la maggior parte dei detenuti fanno le ‘collette’ per potersi comprare il cibo. Quando stai fuori puoi avere i soldi in mano e fare conti come meglio credi, quando invece stai in carcere “guardi persino il centesimo.. perché anche se i soldi li hai non li puoi spendere e non avere i soldi in mano mentre fai la spesa è strano.. è brutto.”.

“Il brutto del dentro è che non hai più diritti, non hai nemmeno il diritto di reclamare e se ti succede una disgrazia, devi aspettare il giorno stabilito per il colloquio.. per questo hai sempre una certa tensione, ti sembra di stare a guardare tutto con mille occhi, facendo attenzione a quello che dici e come lo dici anche con gli stessi detenuti”. Il linguaggio è “un linguaggio loro”. Il sig. Rino mi racconta che durante i suoi primi giorni di reclusione stava in silenzio perché “non si capiva niente: le parole sono tutte abbreviate e sono sempre le stesse perché si può fraintendere e possono successivamente esserci delle conseguenze non sempre piacevoli”, “usi quattro parole con le guardie e con i detenuti riutilizzi quelle quattro parole per descrivere le guardie. Lì dentro non ci sono argomentazioni: si parla di malavita e di quello che NON hai fuori.. racconti quello che vorresti avere e si inventano episodi che servono solo ad illudere te stesso e gli altri”.

Il sig. Rino mi racconta che sia al momento dell’arresto che nelle camere di sicurezza la violenza fisica è «normale amministrazione» poi, a seconda del reato, anche quando si entra in carcere è possibile che accadono di nuovo questi sgradevoli comportamenti “se mi hai arrestato non mi menare.. altrimenti che mi hai arrestato a fare?”, “mi hanno arrestato circa venti volte e forse in un solo episodio non sono stato vittima di violenza sia in carcere che nelle camere di sicurezza”. Spesso per estorcere delle informazioni vengono utilizzati questi tipi di metodi. Il sig. Rino è stato vittima di numerose violenze dentro il carcere e nelle camere di sicurezza tanto da non avere avuto la capacità di mangiare per due mesi. Mi racconta alcuni episodi della sua vita che hanno come comun denominatore il fatto di avere dei precedenti penali ad essere fortemente discriminati dalle forze dell’ordine. Mi fa l’esempio di due persone che si appoggiano ad una macchina che risulta rubata: “se mi ci appoggio vuol dire che l’ho rubata io, se ti ci appoggi tu che sei pulita allora va tutto bene.. è normale..”.

“Per chi vuol fare il criminale il carcere è un luogo in cui puoi farti le conoscenze più grandi”. Mi spiega che se una persona vuole uscire dal mondo criminale sa quello che deve fare, mentre la maggior parte delle persone in carcere non lo sa”. In carcere c’è una sorta di ‘codice d’onore’, ci sono alcuni reati che non vengono accettati come ad esempio le violenze su minori, violenze sui genitori etc.

Dopo l’esperienza con la misura alternativa al carcere, il sig. Rino mi spiega che per lui è stata “semplice” perché lui ha sempre avuto un lavoro fuori, lamenta però che ci sono degli orari da rispettare “è

come se fossi libero ma avessi le mani legate”, “in carcere sai che stai lì dentro e non puoi fare niente..”. Per lui “la misura alternativa se ti vuoi reinserire va benissimo, ma se tu non vuoi reinserirti la misura alternativa non serve a niente”. Secondo il sig. Rino l’ambiente in cui si è nati e cresciuti ma, soprattutto, quello in cui si vive è fondamentale; afferma che una volta creata un certo tipo di «maschera» in un dato ambiente, è difficile (e praticamente impossibile) potersela levare o poterla cambiare.

In conclusione, “dalla condanna non si esce mai”. “In carcere si entra con grande facilità, c’è gente che fuori litiga e non sa che può finire in galera e, pertanto, passi per il carcere senza che nemmeno che te ne accorgi”, “nessuno pensa che gli può succedere una cosa del genere fino a quando non gli accade; dopo 10 anni che non commettevo reati, credevo di essere immune, invece è stato un attimo che mi ha riportato dentro, come se questo tempo trascorso fosse stato niente.. la polizia mi ha trattato come se non avessi mai smesso e, da quel momento, ho capito che mi tratteranno sempre così perché ho dei precedenti penali”.

*“Lo scandalo non sono le carceri.
Lo scandalo è che ci si scandalizzi senza fare niente.
Spesso chiudere la persona in carcere non è la soluzione del problema,
ma il problema da risolvere.
Si tratta di dare speranza ai detenuti.
Se gliela togliamo il nostro sistema carcerario
tornerà ad essere solo il luogo della disperazione e della violenza”.*

(Niccolò Amato, 1993)

*“La situazione dei detenuti nelle carceri italiane
è spesso una realtà che ci umilia in Europa
e ci allarma per la sofferenza quotidiana di migliaia di esseri umani
in condizioni che definire disumani è un eufemismo.
C’è un abisso tra questa realtà e il dettato Costituzionale”.*

(Giorgio Napolitano, 28/07/2011)

Bibliografia:

- Adriano Sofri “*Le prigioni degli altri*”, Sellerio editore Palermo, 1993
- Annino Mele, “*Mai*”, Ed. Sensibili alle foglie, Roma, 2005
- Cesare Beccaria “*Dei delitti e delle pene*”, ed. Einaudi, Torino, 1965
- Christian G. De Vito “*Camosci e Girachiavi, storia del carcere in Italia*”, ed. GLF Laterza, 2009
- Donald Clemmer “*La comunità carceraria*”, Santoro E., ed. Giappichelli, Torino, 1997
- Erving Goffman Asylums “*Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza*”, ed. Einaudi, Torino, 1968
- Giorgio Concato, Salvatore Rigione (a cura di) “*Per non morire di carcere, esperienze di aiuto nelle prigioni italiane tra psicologia e lavoro di rete*”, ed. FrancoAngeli, 2005.
- Lucia Castellano e Donatella Stasio “*Diritti e Castighi, storie di umanità cancellate in carcere*”, ed. Il Saggiatore, 2009
- Lucilla Castelfranchi e Isabella Bernardi “*Affidamenti, mandato autoritario e responsabilità di cura*”, Ed. Carocci, 2007
- Michel Foucault “*Sorvegliare e punire, nascita della prigione*”, ed. Einaudi, 1975
- R. Curcio, N. Valentini, S. Petrelli, “*Nel bosco di Bistorco*”, ed. Sensibili alle foglie, 1997
- Ristretti Orizzonti “*L’amore a tempo di galera*”, ed. Associazione Il Granello di Senape, 2004
- SEAC e CeSVoP (a cura di) “*Volontariato e carcere oggi*” studi e ricerche – area socio-giuridica
- Vittorino Andreoli “*La violenza*”, ed. Rizzoli, collana Superbur, 2003

Articoli:

- “*Ristretti Orizzonti*”, anno 4, numero 2- marzo-aprile 2002
- “*Ristretti Orizzonti*”, anno 13, numero 3- maggio-giugno 2011
- “*Ristretti Orizzonti*”, anno 5, numero 3 maggio-giugno 2003

Sitografia:

- www.altrodiritto.unifi.it
- www.buonacondotta.it
- www.casacircondarialevasto.com
- www.democrazialegalita.it
- www.educatoripenitenziari.it
- www.eduprof.it, Emanuela Cimmin
- www.giustizia.it
- www.poliziapenitenziaria.it
- www.radiocarcere.com
- www.ristretti.it
- www.wikipedia.it

